

dossier

7 maggio 2019

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

D.L. 34/2019 – A.C. 1807

Parte I – *Schede di lettura*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI – Dossier n. 123

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI - Progetti di legge n. 139

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Dipartimento Finanze

TEL. 06 6760-9496 - ✉ - st_finanze@camera.it  [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 94

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali nuovi</i>)	5
Articolo 2 (<i>Revisione mini-IRES</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi</i>).....	12
Articolo 4 (<i>Modifiche alla disciplina del Patent box</i>).....	13
Articolo 5 (<i>Rientro dei cervelli</i>).....	17
Articolo 6 (<i>Modifiche al regime dei forfetari</i>).....	26
Articolo 7 (<i>Incentivi per la valorizzazione edilizia</i>)	30
Articolo 8 (<i>Sisma bonus</i>).....	32
Articolo 9 (<i>Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili</i>)	34
Articolo 10 (<i>Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico</i>).....	38
Articolo 11 (<i>Aggregazioni d'impresa</i>)	42
Articolo 12 (<i>Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino</i>)	46
Articolo 13 (<i>Vendita di beni tramite piattaforme digitali</i>)	48
Articolo 14 (<i>Enti associativi assistenziali</i>)	52
Articolo 15 (<i>Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali</i>).....	54
Articolo 16 (<i>Credito d'imposta per commissioni su pagamenti elettronici presso i distributori di carburante</i>)	59
Articolo 17 (<i>Fondo di garanzia PMI – Sezione speciale “Garanzia sviluppo media impresa”</i>)	61
Articolo 18 (<i>Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI</i>)	68
Articolo 19 (<i>Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa</i>) ⁷⁴	
Articolo 20 (<i>Nuova Sabatini</i>)	76
Articolo 21 (<i>Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI</i>).....	81
Articolo 22 (<i>Tempi di pagamento tra le imprese</i>).....	84
Articolo 23 (<i>Cartolarizzazioni</i>).....	87
Articolo 24 (<i>Sblocca investimenti idrici nel sud</i>).....	96
Articolo 25 (<i>Dismissioni immobiliari enti territoriali</i>).....	98
Articolo 26 (<i>Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare</i>)	100

Articolo 27 (<i>Società di investimento semplice - SIS</i>).....	105
Articolo 28 (<i>Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area</i>)	113
Articolo 29 (<i>Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation</i>).....	118
Articolo 30 (<i>Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</i>)	122
Articolo 31 (<i>Marchi storici</i>).....	133
Articolo 32 (<i>Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi</i>)	142
Articolo 33 (<i>Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria</i>).....	158
Articolo 34 (<i>Piano grandi investimenti nelle Zone economiche speciali</i>)	164
Articolo 35 (<i>Modifiche ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124</i>)	167
Articolo 36 (<i>Banche Popolari e Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	174
Articolo 37 (<i>Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia</i>)	181
Articolo 38 (<i>Debiti enti locali</i>).....	189
Articolo 39 (<i>Implementazione piattaforme informatiche per l'attuazione del Reddito di cittadinanza</i>)	193
Articolo 40 (<i>Misure di sostegno al reddito a seguito della chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45</i>)	197
Articolo 41 (<i>Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa</i>).....	201
Articolo 42 (<i>Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea</i>)	203
Articolo 43 (<i>Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici</i>)	205
Articolo 44 (<i>Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>).....	217
Articolo 45, comma 1 (<i>Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali</i>)	231
Articolo 45, comma 2 (<i>Correzione di errori formali</i>)	235

Articolo 46 (<i>Modifiche all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1</i>).....	237
Articolo 47 (<i>Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	244
Articolo 48 (<i>Disposizioni in materia di energia</i>).....	247
Articolo 49 (<i>Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali</i>).....	248
Articolo 50 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	250
Articolo 51 (<i>Entrata in vigore</i>)	262

Articolo 1

(Maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali nuovi)

L'**articolo 1** reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. **superammortamento**, ovvero l'agevolazione che consente di **maggiorare** del 30 per cento il **costo di acquisizione a fini fiscali** degli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi**.

Rispetto alle norme previgenti, l'articolo introduce un **tetto** di 2,5 milioni di euro **agli investimenti agevolabili**.

• *Il cd. superammortamento*

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari [26/E del 26 maggio 2016](#) e [4/E del 30 marzo 2017](#).

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato tale misura agli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018**, ovvero – a specifiche condizioni - fino al 30 giugno 2019. La misura è stata dunque **prorogata al 2018**, ma nella **misura del 30 per cento** in luogo del 40 per cento disposto dalla previgente normativa.

La legge di bilancio 2018 ha chiarito inoltre che sono esclusi da tale previsione gli **investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni

da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico, a determinate condizioni).

La disposizioni in esame, più in dettaglio, consente ai **titolari di reddito d'impresa** ed agli **esercenti arti e professioni** che effettuino investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal **1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell'aumento del **30 per cento del costo di acquisizione** dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria**.

La misura è stata dunque **prorogata al 2019** nella medesima percentuale del 30 per cento prevista per il 2018 e con il medesimo perimetro operativo.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, infatti, le norme in esame escludono dal cd. superammortamento gli **investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi **eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Con una disposizione di chiusura (analoga all'articolo 1, comma 34 della legge di bilancio 2018) si **confermano** le **esclusioni** dal **superammortamento** disciplinate dall'articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono **esclusi** dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Si ricorda inoltre, in questa sede, che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65 della legge n. 145 del 2018) ha prorogato e rimodulato il cd. **iperammortamento**, agevolazione che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio è stato concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati. Tale misura consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Com'è noto, l'espressione **Industria 4.0** indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

Articolo 2 **(Revisione mini-IRES)**

L'**articolo 2** sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un **diverso incentivo**, che prevede una **progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa** correlata al **solo reimpiego degli utili**. Si dispone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere - a regime, **dal 2022 - un'aliquota pari al 20,5** per cento sugli **utili reinvestiti**, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Dall'agevolazione sono espressamente **esclusi** gli intermediari finanziari e le banche.

Più in dettaglio il **comma 1** prevede una progressiva **riduzione dell'IRES** per i soggetti passivi d'imposta (individuati dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), solo con riferimento agli **utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili**, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'agevolazione opera nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo. Chiarisce inoltre che l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Per tali soggetti si dispone l'applicazione **dell'aliquota IRES agevolata** (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) pari al **22,5** per cento **per l'anno di imposta 2019**, al **21,5** per cento **per il 2020**, al **21** per cento **per il 2021** e al **20,5** per cento **dal 2022**.

La norma precisa che alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta, **l'addizionale IRES** del 3,5 per cento (di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015), prevista per le **banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata**, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore.

Il **comma 2** reca la puntuale **definizione di riserve di utili non disponibili** (lettera *a*)), e cioè le riserve formate con **utili diversi da quelli realmente conseguiti** ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile (che disciplina la relativa distribuzione ai soci), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Viene inoltre **definito** (lettera *b*)) **l'incremento di patrimonio netto**, inteso come la differenza tra:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio.

Il Governo al riguardo chiarisce che il meccanismo implica un computo di tipo forfetario, volto a consentire la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni con i soci - es. apporti o distribuzioni - quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio, la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di *cash flow*, *etc.*).

Per salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il **comma 3** stabilisce un **meccanismo di riporto dell'eventuale eccedenza** di utili: per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

Ciò in quanto, per la determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente ove il reddito sia inferiore all'importo dell'utile rilevante, ovvero se il soggetto presenta perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l'ammontare.

I **commi 4 e 5** recano **norme di coordinamento** per i soggetti che aderiscono al regime del **consolidato nazionale o mondiale** o della **trasparenza fiscale**.

Il comma 4 in particolare prevede che per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), del TUIR: società ed enti residenti nel territorio dello

Stato e società non residenti), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale.

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale. Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Ai sensi del comma 5, in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR) l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle società di capitali partecipate da altre società di capitali;
- alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria.

Il **comma 6** estende le norme in commento **agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d'impresa in contabilità ordinaria.**

Il **comma 7** permette il **cumulo** delle agevolazioni in parola con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell'IRES (ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Si rammenta al riguardo che la predetta riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore era stata abrogata dalla legge di bilancio 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2019; successivamente, il decreto-legge "semplificazioni" (articolo 1, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018) ha posticipato la predetta abrogazione. Essa non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES

per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Il comma 8-*bis*, lettera *a*), ha dunque introdotto il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Il **comma 8** rinvia a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni di attuazione della disciplina in esame.

Il **comma 9**, conseguentemente all'introduzione dell'agevolazione in esame, abroga le disposizioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34) che hanno previsto l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'estensione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF.

Articolo 3 *(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)*

L'**articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali**, sino a raggiungere il **70 per cento a regime**, ossia a decorrere **dal 2022** (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).

Si rammenta al riguardo che tale percentuale è stata elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

A tal **fine le norme in esame** novellano **l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23**, che dispone:

- la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP; la vigente misura di deducibilità è pari al 40 per cento, come anticipato;
- l'applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Per effetto delle **modifiche in parola**, la percentuale di **deducibilità è progressivamente innalzata** nel tempo, nelle seguenti misure:

- 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- **70 per cento a regime**, ovvero a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021**.

Articolo 4 **(Modifiche alla disciplina del Patent box)**

L'articolo 4 mira a **semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata** sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta *patent box*, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

In particolare, il **comma 1, primo periodo**, dell'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo *patent box* (disciplinato dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) possono scegliere **in alternativa** alla procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero mediante accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate) **di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile** rimandando il relativo confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

I soggetti che esercitano l'opzione indicano le informazioni necessarie alla predetta determinazione del reddito agevolabile in un'adeguata **documentazione predisposta** in un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative dell'articolo in esame.

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un **regime opzionale con tassazione agevolata** sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni **beni immateriali**. Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd.*patent box*), consistente **nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi** derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (**software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili**) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. L'opzione ha durata per **cinque esercizi sociali** ed è irrevocabile e rinnovabile.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. È stata contestualmente inserita una clausola di *grandfathering*, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Si segnala che la procedura vigente prevede (articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190) che in caso di utilizzo diretto dei beni che danno diritto all'agevolazione fiscale il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato **sulla base di un apposito accordo**. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad **oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate** delle componenti positive e negative di reddito derivante dall'utilizzo dei beni sopradescritti.

Tale accordo con l'Agenzia delle entrate, sempre secondo quanto disposto dal comma 39, deve essere conforme alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che prevede, tra l'altro, che la richiesta di accordo preventivo è presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.

Sul regime fiscale in esame l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti operativi con la circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015 e la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016. Per una ricognizione del regime opzionale di tassazione agevolata si consiglia la consultazione della [sezione del sito dell'Agenzia delle entrate](#) dedicata al *patent box* nonché la scheda presente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico "[Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali](#)".

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che i soggetti che esercitano l'opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Il comma 2 dispone che in caso di **rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito** d'impresa determinato direttamente dai soggetti che hanno optato per il regime agevolativo da cui derivi una **maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele**

dichiarazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47) **non si applica** qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, **il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione** indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 **idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso** sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Il comma 2 pertanto esclude espressamente l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione nel caso di rettifica da parte del contribuente idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che se nella dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica **la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato**. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Il **comma 3** stabilisce **l'obbligo** per il contribuente che detiene **la documentazione** prevista dal provvedimento richiamato al comma 1 **di darne comunicazione** all'Amministrazione finanziaria nella **dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione**.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni dell'articolo in esame **si applicano anche in caso di attivazione della procedura ordinaria** basata sull'accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) a condizione che **non sia stato concluso il relativo accordo**, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate **dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura**.

Anche i soggetti che esercitano l'opzione con tali ultime modalità ripartiscono **la somma delle variazioni** in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, ovvero a quelli compresi fra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione, **in tre quote annuali** di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di

imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai **due periodi d'imposta successivi**.

Il **comma 5** mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo e che intendono integrare la propria dichiarazione in materia di imposte di applicare le disposizioni previste al comma 2, ovvero le **esimenti sanzionatorie** in caso di rettifica, **mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa** (articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) nella quale **deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea** per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, prevede che salva l'applicazione delle sanzioni, e ferma restando l'applicazione della diminuzione della sanzione per ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere **integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione integrativa deve essere presentata comunque **prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo** relativa al regime agevolativo *patent box*.

Il **comma 6** stabilisce infine che **in assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea**, in caso di rettifica del reddito non ci si può avvalere delle esimenti sanzionatorie illustrate, ma **si applica la sanzione per infedele dichiarazione** disciplinata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 5 (*Rientro dei cervelli*)

L'**articolo 5** modifica le vigenti **agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia**, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

In particolare, per quanto riguarda **gli impatriati**, con riferimento ai soggetti **che trasferiscono la residenza in Italia** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza, **dall'anno 2020**):

- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Con riferimento ai **docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza, **dall'anno 2020**):

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 5 in commento riproduce - con alcune modifiche che verranno evidenziate di seguito - il contenuto dell'articolo 26 dell'A.C. 1074-A (provvedimento in tema di semplificazioni fiscali), all'esame dell'Assemblea della Camera al momento della redazione del presente lavoro.

• **Il regime dei lavoratori impatriati**

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (modificato dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017, dal decreto-legge n. 244 del 2016, dal decreto-legge n. 50 del 2017 e dal decreto-legge n. 148 del 2017) ha inteso disciplinare compiutamente la materia del **rientro dei lavoratori all'estero**, in particolare concedendo una **agevolazione fiscale temporanea** ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a

permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano e sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L'agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

L'articolo 16, comma 4, prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF disposta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa.

Si ricorda che l'agevolazione della legge n. 238/2010 consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento).

In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall'illustrato articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. La [circolare 23 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate](#) (cap. 3.5), in merito all'articolo 16, comma 4, ha chiarito che coloro che optano per il regime previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo o d'impresa, per cinque periodi d'imposta, quindi a partire dal 2016 e fino al 2020. Sul punto è intervenuto l'articolo 8-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 148 del 2017; esso ha precisato che l'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il

periodo d'imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata legge n. 238 del 2010.

Si rammenta inoltre che la legge di bilancio 2017 ha chiarito che l'innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell'anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell'articolo 16.

Il comma 7-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

• **Agevolazioni per docenti e ricercatori che rientrano in Italia**

L'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 reca un'agevolazione fiscale – ai fini IRPEF ed IRAP – diretta ad incentivare il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero** per esercitarvi la loro attività lavorativa. In particolare, il citato articolo 44, al comma 1, prevede che ai fini delle imposte sui redditi sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La misura agevolativa è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 nella quale, al paragrafo 21, è stato precisato che l'agevolazione trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all'estero;
- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
- acquisiscano e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell'agevolazione.

• Il requisito della residenza all'estero: profili applicativi

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01717 sono stati richiesti al Governo chiarimenti in merito ai requisiti per fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010. Si è in particolare fatto riferimento alla Circolare interpretativa emanata dall'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, n. 17/E che, in proposito, ha precisato che l'agevolazione fiscale in esame spetta solo ai ricercatori iscritti all'AIRE, seppure in presenza di tutti i requisiti sostanziali atti a dimostrare la residenza fiscale all'estero e degli altri requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione.

Il Governo, nella risposta all'interrogazione, ha ricordato che la predetta agevolazione spetta a coloro che, in presenza dei menzionati requisiti di legge, acquisiscano e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell'agevolazione: la norma fa espresso riferimento all'acquisizione della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che l'agevolazione è applicabile nel periodo di imposta in cui il docente o ricercatore acquista la residenza in Italia e nei tre periodi di imposta successivi, a condizione che acquisti e mantenga la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruisce dell'agevolazione (circolare n. 4/E del 2011).

Il Governo ha altresì ricordato come la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 ha fornito più ampi chiarimenti con riferimento all'applicazione dei vari regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che rientrano in Italia, tra i quali quello previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per docenti e ricercatori. In particolare, confermando l'orientamento già espresso con la precedente circolare n. 4/E del 2011, così come per la fruizione delle altre forme agevolative, si richiede che prima del trasferimento nel territorio dello Stato la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata. In particolare, nell'individuare i soggetti che possono beneficiare degli incentivi, diverse norme (tra cui l'articolo 44 in parola) richiedono che questi trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il richiamo al TUIR implica che debba farsi riferimento al concetto di residenza valido ai fini reddituali. Il citato articolo 2, al comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Tenuto conto della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame. Come riferito dal Governo ciò implica, per i docenti o ricercatori italiani che fanno rientro nel Paese, che la mancata cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente nel periodo antecedente il trasferimento della residenza fiscale preclude l'accesso

all'agevolazione, legittimando, in conformità delle norme vigenti ed alla luce della prassi emanata, il recupero del beneficio fiscale eventualmente fruito.

Le norme in commento (**comma 1, lettera a**) dell'articolo 5) sostituiscono integralmente il comma 1 del richiamato articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, ricomprendendo **nell'agevolazione** anche i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**.

Le lettere da *a*) a *d*) nonché parte della lettera *e*) - riproducono, con qualche differenza di natura formale, il contenuto dell'A.C. 1074-A.

Viene inoltre **incrementata dal 50 al 70 per cento la percentuale di riduzione dell'imponibile** di cui godono i lavoratori impatriati.

Sono poi **modificate le condizioni** alle quali si applica il regime di favore: è sufficiente che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, che si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni, e che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In sostanza, vengono dunque eliminate per tutti i lavoratori impatriati che godono dell'agevolazione le seguenti due condizioni:

- che l'attività lavorativa sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- che i lavoratori rivestano ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Viene poi sostituito (comma 1, **lettera b**)) il vigente comma 1-*bis* dell'articolo 16, il quale nella formulazione previgente disapplicava ai lavoratori autonomi le due condizioni eliminate dalla lettera *a*)).

Al riguardo si segnala che l'Agenzia delle entrate in via interpretativa (cfr. da ultimo la **circolare n. 17/E del 23 maggio 2017**) ha introdotto la possibilità di applicare il regime agevolativo anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La medesima circolare dell'Agenzia precisa inoltre che è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma.

La **lettera b**), nel novellare il richiamato comma 1-*bis* dell'articolo 16, dispone che le menzionate agevolazioni si estendano ai **redditi d'impresa** prodotti dai **lavoratori impatriati**, se **avviano un'attività d'impresa in Italia** a partire dal periodo d'imposta in corso al **1° gennaio 2020**.

Le disposizioni trovano applicazione anche per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015: si tratta dei **cittadini UE** destinatari del previgente regime fiscale per l'incentivo al rientro dei lavoratori (di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238), nonché dei **cittadini di Stati non UE**, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream*.

La **lettera c)** introduce il **comma 3-bis** all'articolo 16.

Le norme introdotte **estendono i benefici fiscali** per i lavoratori impatriati, come modificati dalle norme in esame, per **ulteriori cinque periodi di imposta**:

- se i lavoratori hanno **almeno un figlio minorenni o a carico**, anche in affidio preadottivo;
- se i lavoratori diventano **proprietari di almeno un'unità immobiliare** di tipo **residenziale** in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento e può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, per il periodo di prolungamento dell'agevolazione, essa consiste nella **detassazione a metà dei redditi oggetto del beneficio fiscale** (che sono assoggettati dunque a imposta per il cinquanta per cento del loro ammontare).

Per i lavoratori che abbiano **almeno tre figli minorenni** o a carico, anche in affidio preadottivo, durante il periodo di prolungamento **i redditi agevolabili sono detassati al novanta per cento** (concorrono a formare l'imponibile per il dieci per cento del loro ammontare).

La **lettera d)** del comma 1, nell'introdurre il **comma 5-bis** all'articolo 16, **eleva dal 70 al 90 per cento la percentuale di detassazione** del reddito (dunque solo il 10 per cento concorre a formare l'imponibile) per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia**.

La **lettera e)** aggiunge il **comma 5-ter** all'articolo 16, che **permette ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE** (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) rientrati in Italia a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, di **accedere ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati come modificati dalle norme in esame**, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Con una precisazione - innovativa rispetto alle disposizioni del menzionato A.C. 1074-A - le norme in esame chiariscono che, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi (di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), ai **cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali** di cui alle norme in parola, ma **nel testo vigente al 31 dicembre 2018**, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a).

Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

Il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame prevede che si applicano ai **soggetti che trasferiscono la residenza in Italia** - ai sensi dell'articolo 2 TUIR - a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le **nuove norme**:

- sulle percentuali di agevolazione dei redditi e sulle condizioni per l'accesso al beneficio;
- sulle agevolazioni per le nuove attività di impresa;
- sul prolungamento del beneficio in presenza di figli o di acquisto immobili residenziali;
- sull'ampliamento del beneficio nelle regioni del Mezzogiorno.

Il comma 3 chiarisce che il **regime fiscale agevolativo per ricercatori e docenti residenti all'estero e che desiderano rientrare in Italia** si applica nel rispetto della **disciplina generale dei cd. aiuti de minimis**, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica, stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'agricoltura.

Si ricorda in questa sede che l'articolo 26 dell'A.C. 1074-A istituisce presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, con finalità informative. Tale previsione non è riprodotta dall'articolo in commento.

Il **comma 4** apporta significative modifiche alla disciplina degli incentivi fiscali volti a incoraggiare il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero per esercitarvi la loro attività lavorativa**, di cui al già illustrato articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010.

La **lettera a) del comma 4** novella il citato articolo 44, comma 3, per **allungare la durata dell'agevolazione**.

Con le modifiche proposte, essa si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei **cinque periodi d'imposta successivi**, in luogo dei vigenti tre.

La **lettera b) del comma 4** aggiunge in primo luogo il **comma 3-ter** all'articolo 44, al fine di **prolungare l'agevolazione** per casi specifici.

Essa si estende ai **sette periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza**, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di:

- docenti o ricercatori con **un figlio** minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- docenti e ricercatori che diventino **proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale** in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per i docenti e ricercatori che abbiano **almeno due figli minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo, le disposizioni agevolative si estendono ai **dieci periodi d'imposta successivi** a quello di trasferimento, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Ove i docenti o ricercatori **abbiano almeno tre figli minorenni o a carico**, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si prolungano ai **dodici periodi d'imposta successivi**.

La medesima **lettera b) del comma 4** aggiunge un **comma 3-quater** all'articolo 44, al fine di chiarire le **modalità di fruizione dell'agevolazione per i soggetti non iscritti all'AIRE**.

Ove si tratti di docenti e ricercatori rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**, essi

possono accedere ai benefici fiscali di cui all'articolo 44, come modificato, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia (periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Con una disposizione analoga a quella del comma 1, lettera *e*- e non contenuta nell'A.C. 1074-A -, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE **rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019** spettano i benefici fiscali dell'articolo 44 **nel testo vigente al 31 dicembre 2018**, ovvero non modificato dalle norme in esame, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia (periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

Infine, il **comma 5 dell'articolo 5** dispone che le modifiche volte ad allungare la durata dell'agevolazione (comma 4, lettere *a*) e *b*)) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Articolo 6 *(Modifiche al regime dei forfetari)*

L'**articolo 6** stabilisce che anche i contribuenti che applicano il **regime forfettario** o che applicheranno, a partire dal 2020, il **nuovo regime sostitutivo** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che **si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La norma è conseguente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto la possibilità anche per i contribuenti in regime forfettario di avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori, eliminando la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori **al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario**.

Il comma 54, lettere *b*), previgente la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019, disponeva che **per accedere** al regime forfettario fosse **necessario non aver sostenuto spese complessivamente superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori**, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. L'art. 1, comma 9, lett. *a*), della legge di bilancio 2019 ha sostituito interamente il comma 54 richiamato disponendo come **unico requisito** che i contribuenti applicano il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito **ricavi** ovvero hanno percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 65.000**.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame modifica **l'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** (legge di bilancio 2015) che stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In considerazione della possibilità introdotta dalla legge di bilancio 2019, ovvero che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario possono avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori, la norma chiarisce che il datore di lavoro in regime forfettario **è tenuto a effettuare le ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disposte agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento, che

disciplinano rispettivamente la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e quella sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si ricorda che in base all'articolo 23 richiamato sono soggetti a ritenuta i redditi di lavoro dipendente.

Rientrano nell'applicazione della ritenuta sia le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde **direttamente**, sia le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono **erogati da terzi** rispetto al rapporto di lavoro stesso.

La ritenuta è applicata con modalità differenti a seconda delle diverse specie di somme e valori corrisposti.

In particolare, la ritenuta è applicata:

- **sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti al lavoratore dipendente al netto delle detrazioni** per carichi di famiglia e per lavoro e con esclusione delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e delle indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili. Le ritenute devono essere effettuate per ciascun periodo di paga, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando i corrispondenti scaglioni annui di reddito al periodo di paga;
- **sulle mensilità aggiuntive e sui compensi** della stessa natura, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
- sugli **emolumenti arretrati** relativi ad anni precedenti corrisposti nel biennio precedente, effettuando le detrazioni;
- sulla parte imponibile del **trattamento di fine rapporto** e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme;
- sulla **parte imponibile delle somme e dei valori**, non compresi nel Tfr, **corrisposti agli eredi** del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

L'articolo 24, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23.

Si ricorda inoltre che in base all'articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, **sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente**, tra gli altri:

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai **lavoratori soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per **incarichi** svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio o di assegno, premio o sussidio** per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di **erogazioni liberali**, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative.

Il **comma 2** prevede che in deroga alla regola generale che stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente) le disposizioni di cui al comma 1 **hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019**.

Il comma dispone inoltre che **l'ammontare complessivo delle ritenute** di cui al comma 1, **relative alle somme già corrisposte** precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è **trattenuto**, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, **in tre rate mensili** di uguale importo.

Il **comma 3** introduce un'analogia disposizione anche per i contribuenti che ricadono nel **nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP** previsto dalla legge di bilancio 2019 applicabile nel caso di ricavi/compensi che vanno da **65.001 a 100.000 euro**.

La disposizione integra la disciplina **dell'imposta sostitutiva** per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale (articolo 1, comma 17 e seguenti della legge di bilancio 2019), chiarendo che anche **i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Si ricorda che i commi da 17 a 22 **introducono a decorrere dal 1° gennaio 2020 un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con **aliquota al 20 per cento**, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con **ricavi fino a 100.000 euro** che non ricadono nel regime forfettario.

Il comma 21 della legge di bilancio 2019 in particolare stabilisce che i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte** di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il

codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Articolo 7 *(Incentivi per la valorizzazione edilizia)*

L'**articolo 7** reca un regime di **tassazione agevolata**, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di **sostituzione di vecchi edifici** con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.

In particolare, il **comma 1, primo periodo**, dell'articolo 7 dispone in via temporanea (sino al **31 dicembre 2021**) l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale **nella misura fissa di duecento euro** ciascuna per i **trasferimenti di interi fabbricati** a favore di **imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare** che entro i successivi dieci anni provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla normativa **antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B (anche con variazione volumetrica** rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione), nonché all'**alienazione** degli stessi.

Si segnala in tema di misure antisismiche il recente [Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni](#), decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, che fornisce i criteri generali di sicurezza, precisa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Per quanto attiene ai criteri di classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica si rinvia alle [linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici](#) esposte nell'allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

La norma pertanto al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero introduce un incentivo fiscale rispetto all'attuale regime: l'importo complessivo e fisso del trasferimento è **di 600 euro** in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale è intervenuto sul regime fiscale dei trasferimenti immobiliari. L'articolo 10 del decreto legislativo ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, **un'aliquota unica, pari al 9 per cento** per l'imposta di registro relativa ai

trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad **abitazione principale** non di lusso, cui si applica l'aliquota agevolata del **2 per cento** (in luogo del precedente 3 per cento); in tutti casi l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. Pertanto, attualmente per gli atti traslativi a titolo oneroso della **proprietà di beni immobili** in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l'**aliquota di imposta di registro** è al 9 per cento.

Successivamente, l'articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2013 ha disposto che sono soggetti a ciascuna delle **imposte ipotecaria e catastale** nella misura fissa di **50 euro le operazioni di vendita di immobili** tra privati o impresa con vendita esente da Iva, mentre ha elevato da 168 a **200 euro** l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in **misura fissa** da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Per una panoramica sulla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari si consiglia la consultazione della [circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014](#) dell'Agenzia delle entrate che reca chiarimenti in materia di trasferimenti immobiliari alla luce della nuova disciplina introdotta nel corso del 2014.

Il **secondo periodo del comma 1** prevede infine **un regime sanzionatorio** in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione: qualora quindi, entro i dieci anni successivi al trasferimento a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare a condizioni agevolate, non si provveda alla demolizione e ricostruzione degli immobili trasferiti, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nonché all'alienazione degli stessi, **sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte**. Sono altresì dovuti gli **interessi di mora** a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

Articolo 8 **(Sisma bonus)**

L'**articolo 8 estende le detrazioni** previste per gli interventi di **rafforzamento antisismico** realizzati mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici** anche all'**acquirente** delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a **rischio sismico 2 e 3**.

In particolare, l'articolo 8 estende i benefici previsti all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Si segnala in proposito che sul [sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile](#) - Presidenza del Consiglio dei Ministri è consultabile la mappa della classificazione sismica suddivisa per comune. In estrema sintesi giova ricordare che la Zona 1 è la zona più pericolosa, in cui la probabilità che capiti un forte terremoto è alta; la Zona 2 è una zona in cui forti terremoti sono possibili; la Zona 3 è una zona in cui i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2; la Zona 4 è la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.

Le zone sono state individuate secondo i criteri definiti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.

I benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, **anche con variazione volumetrica** rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione è **pari al 75 per cento o all'85 per cento** (a seconda della **riduzione** del rischio sismico rispettivamente pari a **uno o due classi**) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per **un importo di spesa massimo di 96.000 euro** e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari.

Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono **optare per la cessione del credito** alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.

La detrazione è ripartita in **cinque quote annuali di pari importo** e viene concessa per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**.

Per una ricostruzione generale delle detrazioni previste per interventi antisismici si consiglia la consultazione della guida realizzata dall'Agenzia delle entrate [Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici](#) (febbraio 2019).

Articolo 9 *(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)*

L'**articolo 9** prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche (definite dal comma 2), derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

L'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto legge n. 138 del 2011, aveva previsto che i maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli **strumenti finanziari** (diversi da azioni e titoli simili) **rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS** dopo il 1° gennaio 2014 (il comma 22-*bis* è stato inserito con legge n. 147 del 2013, legge di bilancio 2014), non partecipassero alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

L'articolo in esame **estende a tutti gli emittenti il trattamento fiscale appena richiamato**, specificando ulteriormente le caratteristiche di cui devono essere dotati gli **strumenti finanziari** e, contestualmente, provvede all'abrogazione della disciplina speciale contenuta nell'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto legge n. 138 del 2011.

Come esposto nella Relazione illustrativa del Governo, la modifica normativa deriva dalla **necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea**, la quale ha ritenuto che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare **criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato**. Tale disposizione concederebbe un **vantaggio selettivo a banche e assicurazioni soggette a vigilanza**, prevedendo la deducibilità delle sopravvenienze nel patrimonio netto, che concorrerebbero invece di regola alla formazione del reddito imponibile. Le autorità europee hanno pertanto chiesto di allineare per tutti gli emittenti il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche. L'indagine effettuata dalla Commissione europea ha riguardato altri Stati membri dell'Unione europea, cui pure sono state chieste modifiche alle normative nazionali sul

trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni ritenute non compatibili con le regole europee sulla concorrenza tra imprese già a partire dal 2019, ragione dell'urgenza per l'adozione della misura in questione.

A tal fine, il **comma 1** dell'articolo 9 stabilisce che **i maggiori o minori valori** che derivano dall'attuazione di **specifiche previsioni contrattuali** che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli simili, le cui ulteriori caratteristiche sono indicate nel successivo comma 2, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP.**

Di conseguenza, viene eliminata qualsiasi distinzione fra diverse categorie di emittenti mentre permangono e, anzi, vengono dettagliate dal comma 2, le distinzioni basate sulle caratteristiche degli strumenti finanziari.

Pertanto, le seguenti **condizioni** devono essere verificate affinché i maggiori o minori valori degli strumenti finanziari possano essere esclusi dal calcolo della base imponibile per le richiamate imposte:

- la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari deriva **dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali** (comma 1);
- gli strumenti finanziari sono **diversi**, sotto il profilo tributario, **da azioni e titoli simili** (comma 1);
- gli strumenti sono stati **emessi** ed il **corrispettivo** è stato integralmente **versato** (lettera *a*) del comma 2);
- gli strumenti **non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente** né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale (lettera *b*) del comma 2);
- **l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato**, né direttamente né indirettamente, dalla **società emittente** (lettera *c*) del comma 2);
- nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate in caso di liquidazione dell'attivo è previsto che gli strumenti abbiano lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e siano **subordinati** alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori (lettera *d*) del comma 2);
- gli strumenti **non sono oggetto di alcuna disposizione**, contrattuale o di altra natura, che ne **migliori il grado di subordinazione** rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione (lettera *e*) del comma 2);

- gli strumenti sono **privi di scadenza** (sono "perpetui") e non vi è alcun incentivo contrattuale al rimborso per l'emittente (lettera *f*) del comma 2);
- gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dalla data di emissione (lettera *g*) del comma 2);
- nel caso in cui siano contrattualmente previste clausole ("opzioni") che prevedono la possibilità di **rimborso anticipato o di riacquisto**, tali opzioni devono poter essere **esercitate unicamente dall'emittente** (lettera *h*) del comma 2). Le citate disposizioni non devono in alcun modo contenere indicazioni, né esplicite né implicite, relative all'eventuale riacquisto o rimborso, garantendo la massima discrezionalità da parte dell'emittente (lettera *i*) del comma 2);
- la società emittente deve avere la possibilità discrezionale di **annullare**, in qualsiasi momento, **i pagamenti** relativi agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente (lettera *l*) del comma 2);
- le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello (inadeguato) di patrimonializzazione della società:
- il **valore** nominale degli strumenti sia **svalutato** in via permanente o temporanea;
- gli strumenti siano **convertiti in azioni**;
- vengano realizzate operazioni in grado di produrre effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti (lettera *m*) del comma 2).

Tali condizioni configurano una serie di significative **limitazioni dei diritti del creditore** tali da rendere la sua posizione assimilabile a quella di un azionista. D'altra parte, il **rendimento atteso** in caso di sottoscrizione di tali strumenti dovrebbe risultare significativamente **superiore** rispetto a quello di altri strumenti di debito privi delle clausole elencate dal comma 2, proprio in ragione della **maggiore rischiosità dell'investimento**. Allo stesso tempo, tali strumenti finanziari possono consentire alla società emittente di ottenere fonti di finanziamento stabili, in grado di offrire ampi margini di discrezionalità, fino all'annullamento dei pagamenti previsti, in caso sia necessario affrontare una crisi aziendale.

Il **comma 3** prevede, inoltre, alcuni **obblighi procedurali** a carico degli emittenti, all'adempimento dei quali è **condizionata la possibilità escludere dalla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP** i maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali relative agli strumenti finanziari appena descritti.

In particolare, gli emittenti devono:

- **indicare di aver emesso gli strumenti finanziari** (conformi alle condizioni definite dall'articolo in esame) nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione;**
- **fornire separata evidenza**, nella relativa dichiarazione dei redditi, **dei maggiori o minori valori** che non concorrono alla formazione del proprio reddito imponibile ai fini dell'IRES e IRAP, al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che disciplinano l'abuso del diritto o elusione fiscale.

Con il **comma 4**, infine, viene **abrogato il comma 22-*bis* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011**, i cui precetti normativi sono inclusi nelle disposizioni dell'articolo in esame. Allo stesso tempo, si prevede una **disposizione transitoria** con la quale vengono **estesi gli obblighi di dichiarazione** previsti dal comma 3 agli strumenti finanziari emessi in virtù del comma abrogato.

Articolo 10
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

L'**articolo 10** introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di **efficienza energetica** e di **riduzione del rischio sismico**) di ricevere, **in luogo dell'utilizzo della detrazione**, un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento, sotto forma di **sconto sul corrispettivo spettante**. Tale contributo è **recuperato** dal fornitore sotto forma di **credito d'imposta**, di pari ammontare, da utilizzare **in compensazione**, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il **comma 1** inserisce il **nuovo comma 3.1** all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per **interventi di efficienza energetica**, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento sotto forma di **sconto sul corrispettivo spettante**.

In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare, in luogo dell'utilizzo** diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di **credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo**, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l'applicazione del **limite generale** di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari a **700.000 euro**, né del limite di **250.000 euro** applicabile ai crediti di imposta **agevolativi** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 al 65 per cento**) delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L'agevolazione fiscale consiste in **detrazioni dall'Irpef** (Imposta sul reddito delle persone fisiche) **o dall'Ires** (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa

quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le percentuali di detrazione **variano** a seconda che l'intervento riguardi la **singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno** in cui è stato effettuato.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

- **la riduzione del fabbisogno** energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (**coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi**);
- l'installazione di **pannelli solari**;
- **la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.**

Per la maggior parte degli interventi richiamati la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al **50% per le seguenti spese**:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall'agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per le spese per interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di **una detrazione del 70 o del 75%** da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per una ricognizione completa della disciplina si consiglia la guida fiscale: [Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#), realizzata dalla Agenzia delle entrate.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, **con eventuale compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui,

può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Il **comma 2** inserisce il **nuovo comma 1-octies** all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta al comma 1 in materia di interventi di efficienza energetica, **anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche**.

Si ricorda l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta **una detrazione del 50%**. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di **96.000 euro per unità immobiliare** per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**, la detrazione spetta nella misura del **70%** delle spese sostenute;
- se dall'intervento deriva il passaggio a **due classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura dell'**80%** delle spese sostenute;
- **75%** delle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali** nel caso di passaggio a **una classe di rischio inferiore**;
- **85%** delle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati **sulle parti comuni di edifici condominiali** nel caso di passaggio a **due classi di rischio inferiore**.

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80% sono effettuati nei comuni che si trovano in zone classificate a **rischio sismico 1**, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

- **75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare**, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- **85% del prezzo della singola unità immobiliare**, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Si ricorda inoltre che l'articolo 8 del provvedimento in esame **estende le detrazioni** previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici** anche all'**acquirente** delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a **rischio sismico 2 e 3**.

Il **comma 3** stabilisce che con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le **modalità attuative** delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'**esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore**.

Per una ricostruzione complessiva delle misure delle detrazioni per interventi antisismici si consiglia la consultazione della guida [Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici](#) realizzato dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 11 **(Aggregazioni d'impresa)**

L'**articolo 11** ripropone, per le operazioni di **aggregazione di imprese** condotte fino al **31 dicembre 2022**, il cd. **bonus aggregazione**. L'agevolazione in commento consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una **deroga al regime di neutralità fiscale** che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

Il beneficio in parola è stato per la prima volta introdotto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 242 a 249 legge n. 296 del 2006) ed è stato successivamente riproposto, con alcune modifiche, dall'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Come si è già anticipato, le norme in esame derogano al regime di neutralità fiscale delle operazioni aziendali straordinarie: tale principio di neutralità, recato dagli articoli 172 e 173 del TUIR, prevede che l'avanzo o il disavanzo da concambio o da annullamento siano fiscalmente irrilevanti. Pertanto, i beni delle società fuse, incorporate o scisse assumono - ai fini delle imposte sui redditi - in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell'operazione.

Il **comma 1** disciplina l'agevolazione fiscale con riferimento alle operazioni di **aggregazione aziendale** realizzate attraverso **fusioni o scissioni**, a decorrere dal 1° maggio 2019 fino **al 31 dicembre 2022**.

In merito all'**ambito soggettivo**, il beneficio spetta se il soggetto **risultante dalla predetta operazione** straordinaria sia uno dei seguenti **soggetti passivi IRES**: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera *a*) del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Non rileva, pertanto, la natura giuridica delle società o imprese che vengono fuse o scisse – che possono essere anche imprese individuali o società di persone - ma esclusivamente la natura giuridica del soggetto risultante dall'operazione di fusione o scissione.

Oggetto dell'agevolazione sono i **maggiori valori** di avviamento e quelli attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali delle aziende che partecipano alla fusione o scissione, i quali vengono **riconosciuti ai fini fiscali senza il pagamento di alcuna imposta**.

Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009 viene espressamente indicato **l'avviamento** tra i valori affrancabili.

Le **condizioni** poste per l'applicazione del beneficio sono:

- l'imputazione in bilancio del **disavanzo di concambio** in corrispondenza dei maggiori valori affrancati. Il beneficio, invece, non opera relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.

Il disavanzo da concambio misura l'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa recepito nelle sue scritture contabili. Esso esprime, dal punto di vista economico, i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni (o strumenti similari), il disavanzo da concambio è riferibile al differente valore economico delle azioni scambiate tra le società che partecipano alla fusione o scissione.

Il disavanzo da annullamento, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all'annullamento di azioni e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione;

- l'ammontare complessivo dei valori gratuitamente affrancati non può, in ogni caso, essere superiore a **5 milioni di euro**.

Il **comma 2** applica il beneficio in esame anche alle aggregazioni effettuate attraverso i **conferimenti** di azienda (articolo 176 del TUIR), anch'esse effettuate fino al 31 dicembre 2022, sempre nel limite di 5 milioni di euro.

Si tratta delle operazioni mediante le quali un soggetto (conferente) trasferisce un bene o un servizio ad una società (conferitaria) ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l'apporto.

Il **comma 3** individua i **requisiti** necessari per la fruizione dell'agevolazione in commento. In particolare:

- 1) le imprese che partecipano all'aggregazione devono operare da almeno due anni;

- 2) sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo stesso gruppo societario;
- 3) sono escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero per i quali esista un rapporto di controllo anche indiretto ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, e cioè le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Il maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali viene riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'operazione di aggregazione.

Ai sensi del **comma 4**, il beneficio si applica qualora le imprese interessate all'aggregazione si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni richieste dai precedenti commi.

La **circolare** dell'Agenzia delle entrate n. 16 del 21 marzo 2007 emanata in relazione al *bonus* aggregazioni introdotto dalla legge finanziaria 2007 ha fornito chiarimenti circa il comma 245 recante analoga disposizione a quella contenuta nel comma 4 in commento. In proposito, la circolare ha precisato che la congiunzione "o" assume funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva. Ne deriva che il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi e oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa.

Il **comma 5** dispone l'applicazione della normativa generale prevista per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario.

I **commi 6 e 7** recano disposizioni di natura antielusiva prevedendo la **decadenza dall'agevolazione** nelle ipotesi in cui, entro i successivi quattro anni, la società risultante dall'aggregazione:

- effettui una ulteriore operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, conferimento, scambi di partecipazioni);
- ceda i beni oggetto dell'affrancamento gratuito.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti. Su tali imposte non sono applicate né sanzioni né interessi (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 6**, tuttavia, il contribuente può proporre istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Ai sensi del citato articolo 11, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Articolo 12 ***(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)***

L'**articolo 12** intende **estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica** anche ai rapporti commerciali tra **operatori italiani e sammarinesi**, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

L'attuale disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è rinvenibile nel decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 che prevede, agli articoli 1 e 8, che gli operatori economici italiani e sammarinesi che cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nell'altro territorio **sono tenuti ad emettere fattura in quadrupliche esemplare**.

Si ricorda che la [legge di bilancio 2018](#) ha previsto, in luogo del previgente regime opzionale, **l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche** attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano a partire **dal 1° gennaio 2019**, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*).

Per una panoramica completa in materia di fatturazione elettronica, comprensiva degli ultimi interventi legislativi, si rinvia al tema [web Iva e fatturazione elettronica](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

L'articolo 12 in esame prevede che le modalità per l'introduzione del richiamato obbligo sono demandate a un **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze **in base ad accordi** con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

La norma fa comunque **salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato** di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Si ricorda, a titolo di esempio, che sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- coloro che applicano **il regime forfettario** (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);

- coloro che applicano **il regime di vantaggio** (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
- coloro che applicano **il regime speciale degli agricoltori** (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);
- le **associazioni sportive** e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono **attività sportive dilettantistiche** (articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991).

L'ultimo periodo della norma stabilisce che con **provvedimento del direttore dell'Agenzia** delle entrate sono emanate le **regole tecniche** necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

Articolo 13 *(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)*

L'**articolo 13** prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.

Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.

In particolare, il **comma 1** obbliga il **soggetto passivo** che facilita, tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica** quale un **mercato virtuale**, una **piattaforma**, un **portale** o **mezzi analoghi**, le **vendite a distanza di beni importati** o le **vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea** a trasmettere **entro il mese** successivo a **ciascun trimestre**, secondo modalità stabilite con **provvedimento** del direttore dell'**Agenzia delle entrate**, per ciascun **fornitore** i seguenti dati:

- a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il primo invio di dati deve essere effettuato entro il mese di luglio 2019 (**comma 2**).

Il soggetto passivo è considerato **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso**, o ha trasmesso **in modo incompleto**, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che **l'imposta è stata assolta dal fornitore (comma 3)**.

Il **comma 4** prevede che la disciplina dell'**IVA** relativa alle **cessioni di apparecchi elettronici** - introdotta a decorrere dal 13 febbraio 2019 dall'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (L. 12/2019) - acquista efficacia a decorrere dal **1° gennaio 2021**.

I commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali *online*, di

determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, *tablet* PC e *laptop*). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme *online* e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile, v. *infra*), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Per comprendere la portata dei commi in esame è opportuno richiamare il meccanismo dell'inversione contabile, già previsto nell'ordinamento italiano per i medesimi beni cui si riferiscono le modifiche in commento.

Per inversione contabile o *reverse charge* si intende il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA all'acquirente di beni e servizi (in deroga alla disciplina generale che li demanda al cedente).

L'acquirente risulta al contempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Si tratta di un meccanismo ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA in quanto il cedente, che potrebbe tenere comportamenti a rischio di frode, riceve dall'acquirente esclusivamente l'importo imponibile del bene ceduto (o della prestazione eseguita), con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'IVA dell'operazione eseguita, che, come detto, spetta all'acquirente.

Tale meccanismo è previsto dall'ordinamento italiano (DPR 633 del 1972, art.17, commi 5 e 6) e dall'ordinamento dell'Unione europea (fra le altre direttiva 2010/23/UE, art.199-*bis*).

Il richiamato art.17, comma 6, include fra le operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari (lettera *b*) e le "cessioni di console da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale" (lettera *c*). Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 (scadenza così prorogata dal decreto-legge n. 119 del 2018).

Esse sono in linea con l'art.199-*bis* della citata direttiva, che autorizza gli Stati membri ad adottare tale sistema, fra le altre, per le cessioni di console di gioco, di *tablet* PC, di *laptop* e "di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo".

Le cessioni per le quali l'ordinamento italiano prevede inversione contabile (fra cui quelle relative a telefoni cellulari, console da gioco, *tablet*, PC e laptop) sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nel caso in cui la vendita avvenga dunque nei confronti del consumatore finale, a tali cessioni si applica il regime ordinario (Si vedano in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 59/E/2010 e n. 21/E del 25 maggio 2016).

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi". Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l'istituto dell'inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell'inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell'IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.

L'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019 (pubblicato nella GU del 5 marzo 2019, n. 54) prevede che per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, *tablet* PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'art. 11-*bis*, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

Tali soggetti trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'art. 1, co. 3-*bis*, del d.lgs. 127/2015, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica** - quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi - le vendite a distanza di cui al citato articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018, nel periodo compreso tra il **13 febbraio 2019** e il **1° maggio 2019** (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo in esame), invia i dati relativi a dette operazioni nel **mese di luglio 2019**, secondo modalità determinate con il medesimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 1.

Il **comma 5** prevede che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano **fino al 31 dicembre 2020**.

Articolo 14 *(Enti associativi assistenziali)*

L'**articolo 14** modifica il D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

L'articolo in esame modifica l'articolo 148, comma 3, del TUIR, al fine di includere le **attività poste in essere da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale** (di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 51 TUIR), tra quelle per le quali vi è una **presunzione di "non commercialità"**.

Non si considerano, pertanto, commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, di conseguenza, i relativi proventi non costituiscono base imponibile per l'imposta sul reddito delle società.

Le associazioni assistenziali erano state incluse nel testo originario dell'articolo 148, comma 3 e, tuttavia, la legge di bilancio 2019 (comma 1022) nel modificare ulteriormente l'articolo 148 del TUIR, non aveva riconosciuto le associazioni assistenziali tra quelle che potevano avvalersi del regime agevolativo.

Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede **un regime agevolativo** in favore di **particolari categorie di enti non commerciali associativi**, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini IRES, per le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Detta norma stabilisce, in sostanza, la **non imponibilità ai fini IRES** di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente i **seguenti presupposti**:

- le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Si ricorda, altresì, che in capo agli enti che, essendo in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148 del TUIR, grava l'onere della **comunicazione all'Agenzia delle entrate**, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei **dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali**.

Articolo 15 *(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)*

L'articolo 15 consente alle **regioni** e agli **enti territoriali** di **disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie**, non rimosse a seguito di **provvedimenti** di ingiunzione fiscale **notificati negli anni dal 2000 al 2017**, mediante l'**esclusione delle sanzioni**.

• *L'estensione della definizione agevolata agli enti territoriali*

Il decreto-legge n. 193 del 2016, che ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, all'articolo 6-ter ha concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, consistente nell'esclusione delle sanzioni, e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina. Tale facoltà riguardava i carichi relativi a entrate non rimosse, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016 dall'ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell'apposito albo (previsto dalla legislazione vigente, ovvero all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Successivamente, il decreto-legge n. 148 del 2017 (che ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017) ha riproposto la richiamata facoltà per gli enti territoriali, per le entrate non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 11-*quater*).

Con riferimento invece alla cd. **rottamazione ter** (disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018) il Governo, rispondendo (il 19 dicembre 2018) all'interrogazione in Commissione VI Finanze n. 5-01133, ha rilevato che la definizione agevolata del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, opera per le cartelle di pagamento relative ai tributi locali **solo** nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato l'attività di riscossione agli **Agenti della riscossione**, quali l'Agenzia entrate Riscossione.

In sostanza le disposizioni in esame – con una formulazione che riprende il testo dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 1, comma 11-*quater* del decreto-legge n. 148 del 2017 - **estende l'ambito operativo della definizione agevolata** alle entrate delle **regioni** e degli **enti territoriali**, permettendo a detti enti di avvalersene non più nel solo caso di affidamento dell'attività di riscossione agli Agenti della riscossione (tra cui Agenzia dell'entrate – Riscossione), ma anche di poterla deliberare per i

provvedimenti **notificati con ingiunzione fiscale** sino al 31 dicembre 2017, dunque affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

• **La riscossione degli enti locali**

L'attuale assetto normativo della riscossione degli enti locali è frutto di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, alla luce di scelte non sempre univoche del legislatore. Da ciò deriva una disciplina estremamente stratificata, le cui fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d'urgenza e che è stata nel tempo foriera di contenzioso e di incertezze interpretative.

Nel 2016 è stata disposta la complessiva riforma (articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 193 del 2016) della riscossione, con la soppressione di Equitalia S.p.A. dal 1° luglio 2017 e l'istituzione dell'ente pubblico economico strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) - cui sono state attribuite le funzioni e gli *asset* di Equitalia. AER è un agente della riscossione abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo: l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). In particolare, Agenzia delle entrate - Riscossione può continuare l'attività di riscossione per conto degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione dell'affidatario, prevista dalla procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente a tale scopo una semplice delibera consigliare dell'ente locale.

Dunque a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali menzionate possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma diretta, salvo affidamento ad AER, come anticipato in precedenza.

Con riferimento alla **riscossione coattiva**, alla luce del susseguente quadro normativo gli enti locali possono:

- **effettuare la riscossione coattiva in forma diretta**, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- **ricorrere all'affidamento *in house*** a società strumentali;
- **affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione** ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma **non le attività di accertamento e liquidazione** (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- **affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni** (ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del richiamato D.Lgs. 446/1997), tra i quali i **concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati** (di cui all'articolo 53 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di affidamento *in house*).

Con riferimento alla **gestione diretta**, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla lettera *gg-quater*) consente ai comuni, in sede di riscossione delle entrate locali, di avvalersi dell'**ingiunzione fiscale rinforzata**, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, se la gestione è svolta direttamente ovvero affidata in concessione ai privati iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati. L'ingiunzione fiscale è uno strumento che consente di riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni; a seconda del tipo di entrata riscossa, l'ingiunzione è accompagnata da alcuni atti prodromici tipici (ad esempio l'avviso di accertamento per riscuotere entrate di natura tributaria); si tratta di un atto amministrativo col quale l'ente creditore individua il quantum dovuto intimandone il pagamento. Ove il contribuente non proceda al pagamento o non si opponga entro 30 giorni, l'ingiunzione diviene definitiva, e l'ente può procedere ad esecuzione forzata utilizzando gli strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Dall'altro lato, lo strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la **cartella di pagamento**, se l'affidatario è Agenzia entrate - Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite **ruolo**). I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune differenze; di conseguenza, la scelta dei comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell'ente locale. L'ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall'altro lato, l'ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l'attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l'Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).

Più in dettaglio, il **comma 1** disciplina la facoltà delle regioni e degli enti locali di deliberare la **definizione agevolata** delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale. In particolare occorre che i richiamati provvedimenti siano stati notificati, nel periodo compreso fra **il 2000 ed il 2017**, dall'ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell'apposito albo previsto a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Nello specifico, l'eventuale definizione agevolata consiste nell'**esclusione delle sanzioni** relative alle entrate e deve essere disposta – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (**entro il 1° luglio 2019**) – con i medesimi atti e procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate. Dell'avvenuta adozione dell'atto con cui si dispone la

definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante **pubblicazione** nei rispettivi siti *internet* istituzionali, entro i successivi trenta giorni.

Ai sensi del **comma 2**, il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2021;
- b) le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l'istanza di avvalersi della definizione agevolata;
- c) il termine entro cui l'interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;
- d) il termine entro cui l'ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall'articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l'ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

Il **comma 3** disciplina gli **effetti della presentazione dell'istanza** di attivazione della definizione agevolata delle entrate da parte dell'interessato, che consistono nell'immediata **sospensione dei termini** di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Ai sensi del **comma 4**, in presenza del **mancato, insufficiente o tardivo versamento** delle somme dovute (con riferimento sia al pagamento integrale nel caso di soluzione unica, sia al pagamento di una singola rata nel caso di ricorso alla rateizzazione), la **definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I **versamenti** eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di **acconto** dell'importo complessivamente dovuto.

Il **comma 5** dispone l'applicabilità dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguardano casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata.

Ai sensi del richiamato comma 16 dell'articolo 3, sono **esclusi** dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

- alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);

- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Si ricorda in questa sede che l'articolo 11, comma 10-*bis* del decreto-legge n.8 del 2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016, nella parte che ha escluso dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Ai sensi comma 17, per le sanzioni amministrative per **violazioni del codice della strada** la definizione si applica limitatamente agli **interessi**, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L'articolo 27 sopra richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Il **comma 6** prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni del dell'articolo in esame alle **regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano**, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.

Articolo 16
(Credito d'imposta per commissioni su pagamenti elettronici presso i distributori di carburante)

L'**articolo 16** chiarisce che il **credito di imposta** riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (comma 924 della legge n. 205 del 2017-legge di bilancio 2018) **spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti** e non a fronte di transazioni diverse. L'articolo chiarisce inoltre **come operare in caso di registrazioni indistinte** delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

In particolare **il primo periodo del comma 1**, con una norma di natura interpretativa dell'articolo 1 comma 924 della legge di bilancio 2018, specifica che il credito d'imposta, **pari al 50 per cento delle commissioni bancarie** addebitate agli **esercenti di impianti di distribuzione** di carburante per acquisti avvenuti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese, è riconosciuto **esclusivamente alle cessioni di carburanti**.

Il comma 924 della legge di bilancio 2018 dispone che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

Il comma 925 stabilisce inoltre che il richiamato credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. A tale proposito si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Sebbene nella relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2018 si facesse riferimento al credito di imposta commisurato alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, il richiamato comma 924 **non escludeva esplicitamente** le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a **beni diversi**

dai carburanti o in riferimento **a servizi**. Pertanto, l'articolo ora in esame interviene per **limitare l'ambito dell'applicazione** del credito di imposta alle sole commissioni bancarie riferibili ad acquisti per carburante.

Il **secondo periodo del comma 1**, in conseguenza di quanto disposto dal **primo periodo**, chiarisce che qualora gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante **non contabilizzano separatamente** le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito di imposta precedentemente descritto **spetta per la quota parte** delle commissioni calcolata in base al **rapporto tra il volume d'affari** annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Articolo 17
(Fondo di garanzia PMI – Sezione speciale
“Garanzia sviluppo media impresa”)

L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, una **sezione speciale** destinata alla concessione, a titolo oneroso, di **garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti** - di importo massimo garantito di euro **5 milioni** e di durata ultradecennale **fino a 30 anni** - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e **finalizzati** per al meno il 60 per cento **a investimenti in beni materiali**. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019

Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011).

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame dispone l'istituzione, presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, di una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di **garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti** - di importo massimo garantito di **5 milioni** di euro e di durata ultradecennale **fino a 30 anni** - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e **finalizzati** per al meno il 60 per cento **a investimenti in beni materiali**.

A tal fine, la **dotazione** del Fondo è **incrementata di 150 milioni per l'anno 2019**.

Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle tipologie di operazioni ammissibili, delle condizioni, dei criteri e delle modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

Non viene indicata la data entro la quale è prevista l'adozione del decreto ministeriale.

Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, il **comma 2 innalza**, da 2,5 a **3,5 milioni** di euro, l'**importo massimo garantito per singola impresa** dal Fondo. A tal fine, viene novellato il comma 4 dell'articolo 39, del D.L. n. 201/2011, che reca la disciplina del Fondo.

Si ricorda che l'articolo 39, comma 4, del D.L. n. 201/2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2014, già prevede che la **garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese** con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB – D.Lgs. 385/1993 e ss. mod, e int.).

In attuazione di tale previsione, il **D.M. 24 aprile 2013** ha disposto che le garanzie del Fondo su portafogli di finanziamenti operano **a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli** medesimi e ha destinato (art. 4) fino a 100 milioni delle risorse del Fondo per tale tipologia di intervento¹. Il D.M. ha in particolare previsto che i portafogli di finanziamenti debbano essere costituiti da un insieme di finanziamenti ciascuno di durata compresa tra 12 e 84 mesi. L'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è stato fissato in 300 milioni di euro (art.5). In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo è stato ammesso ad intervenire intervenendo concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia.

È successivamente intervenuto il **D.M. 14 novembre 2017** che ha destinato ulteriori risorse del Fondo, per un ammontare di 200 milioni di euro.

Il **D.M. 26 aprile 2018** ha recentemente approvato le nuove **modalità operative** che hanno trovato applicazione dal **10 maggio 2018**².

Il **comma 3** dispone che siano **utilizzate per le finalità generali del Fondo** di garanzia PMI **le risorse non utilizzate** al medesimo Fondo **assegnate a valere:**

- sulla **Sezione speciale** del Fondo riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di **innovazioni di processo**

¹ Le risorse finanziarie riservate rientrate nella disponibilità del Fondo sono state destinate ad essere utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con le modalità stabilite dal decreto stesso.

² Secondo tali DO, il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:

- a) con “**garanzia diretta**”, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La garanzia diretta può essere rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da più soggetti finanziatori². Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il Fondo copre, nella misura massima dell'80%, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti, la perdita registrata sul finanziamento stesso.
- b) con “**controgaranzia**”, ossia rilasciando la garanzia in favore del confidi, il quale a sua volta rilascia una garanzia di primo livello ad uno o più soggetti finanziatori con i quali collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia può essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il confidi copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul finanziamento dal soggetto finanziatore, fermi restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti.

L'intervento del Fondo può essere rafforzato mediante la partecipazione delle Sezioni speciali ovvero di altri soggetti garanti.

e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali istituita con D.M. 15 giugno 2004;

- sulla **riserva a favore delle imprese** operanti nei distretti industriali della **concia**, del **tessile** e delle **calzature**, di cui al D.M. 15 gennaio 2014;
- sulle assegnazioni di cui alla [delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47](#);
Tale delibera ha assegnato, per la concessione di controgaranzie sulle garanzie rilasciate dai Confidi su operazioni finanziarie a favore delle imprese associate, l'importo di 10,4 milioni di euro al Fondo di garanzia PMI e di ulteriori 5,2 milioni per il Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane istituito presso l'Artigiancassa S.p.A..

Si evidenzia che la copertura finanziaria dell'onere recato dall'articolo 17 qui in esame è indicata nell'articolo 50 del decreto legge.

La relazione illustrativa evidenzia che la garanzia pubblica concessa dalla sezione speciale su portafogli di finanziamenti è destinata esclusivamente agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (credito fondiario ed edilizio, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e *Small mid cap*, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni. La garanzia del FCG (protetto dalla garanzia di ultima istanza dello Stato) concessa in agevolazione o a parametri di mercato potrebbe assicurare l'accesso al credito delle medie imprese e delle *Small Mid Cup* anche per finanziare investimenti di più lungo periodo (e la crescita delle PMI).

• Il Fondo di garanzia per le PMI

Il **Fondo di garanzia per le PMI** – istituito in base all'art. 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche – **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, nonché alle imprese cd. *small mid-cap* (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di quelle rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad esempio, agricoltura silvicoltura e pesca, attività finanziarie e assicurative).

Il **Fondo**, costituito dalla norma istitutiva **presso il Mediocredito centrale**, soggetto gestore, è amministrato da un **Consiglio di gestione**, i cui componenti sono stati rinnovati il 12 aprile 2018. Il Consiglio è costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da cinque istituti bancari: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.

Il Consiglio di gestione approva la **situazione contabile del Fondo**, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo

Il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a **facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese**. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta **possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso. Dal punto di vista operativo, il Fondo, infatti:

- rilascia ai soggetti finanziatori, *in primis* le banche, **garanzie dirette** irrevocabili, incondizionate ed escutibili "a prima richiesta", nonché
- rilascia **controgaranzie** a consorzi di garanzia collettiva fidi - Confidi o altro fondo di garanzia ovvero
- sulla base di apposita convenzione, effettua operazioni in **cogaranzia** con i Confidi e con gli altro Fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell' Unione Europea o da essa cofinanziati.

Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera – come rilevato dal [MISE](#) - un importante **effetto leva**, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche, configurandosi come un efficace **strumento di politica industriale con un rapporto costi/benefici inferiore a qualsiasi altra agevolazione**

In base a quanto previsto dall'**art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009) gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla **garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza**, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con D.M. 25 marzo 2009.

Il Fondo, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, **è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate**.

Quanto alla disciplina relativa alle **modalità operative del Fondo**, questa è stata oggetto nel tempo di varie modifiche, finalizzate in sostanza a ad estendere i volumi di finanziamenti garantiti attraverso di esso, dunque a potenziarne l'operatività, pur con il fine di mantenerla su livelli compatibili con gli equilibri della finanza pubblica.

In particolare, nel D.L. n. 69/2013, oltre alla previsione - contenuta nell'articolo 1 del Decreto - di un aggiornamento dei **criteri di valutazione delle imprese** ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e di una **semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste**, all'articolo 2, comma 6, come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, del D.L. n. 91/2014, ha disposto che i finanziamenti agevolati concessi nell'ambito della misura di sostegno "Nuova Sabatini" (di cui all'art. 2, del D.L. n. 69/2013), possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo nella **misura massima dell'80 per cento** dell'ammontare del finanziamento e che, ai fini dell'accesso alla garanzia stessa, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa sia demandata al soggetto richiedente nel rispetto di **limiti massimi di rischiosità**

dell'impresa finanziata, **misurati in termini di probabilità di inadempimento** da definirsi con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il [D.L. n. 69/2013](#) ha dunque posto la base giuridica per una **rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prestatore** e della durata e tipologia di operazione finanziaria. La riforma, già avviata nella precedente legislatura, è divenuta recentemente pienamente operativa.

Le nuove **disposizioni operative** del Fondo, che intervengono a completamento della riforma, ai sensi dell'articolo 1 e 2, comma 6 del D.L. n. 69/2013, sono state infatti approvate con **D.M. 13 febbraio 2019** e sono entrate in vigore il **15 marzo 2019**. Esse si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire da quella data.

Tra le principali novità della riforma si segnala quindi:

- la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in **garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia**,
- La controgaranzia in senso proprio è la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore (cd. doppio default). La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto;
- La riassicurazione è invece la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita. Il reintegro da parte del Fondo avviene dunque nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori
- l'applicazione all'**intera operatività del Fondo del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento** delle imprese beneficiarie,
- la **riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito**, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito.

Quanto alle modalità di **finanziamento del Fondo**, esso è **alimentato prevalentemente attraverso risorse statali**. La dotazione del Fondo viene incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale PON "Imprese e competitività" (a sua volta alimentato da risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR 2014-2020 e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.L. n. 185/2008, la dotazione del Fondo di garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito centrale MCC, opera “fuori bilancio”: le relative risorse sono iscritte sul **conto corrente di tesoreria centrale n. 22034** il cui gestore è il Mediocredito centrale.

Il **Fondo opera attraverso più sezioni**, normativamente previste (la disciplina, istitutiva delle sezioni, è sia di rango primario che secondario), destinate ciascuna ad operazioni in garanzia per dati settori economici, es. autotrasporto, micro imprenditorialità, imprenditoria femminile, ovvero dedicate a garantire misure di sostegno finanziario *ad hoc*, quali ad es. la Sezione speciale “*Resto al Sud*”.

L’ambito di operatività del Fondo è stato poi via via esteso a garantire interventi specifici: si rinvia, in merito, alle **garanzie rilasciate** dal Fondo su portafogli di finanziamenti erogati alle **imprese MID CAP** (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499) ai sensi dell’art. 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 e su portafogli di **mini bond**, ai sensi dell’art. 12, comma 6-bis, del D.L. n. 145/2013.

Il Fondo, nel corso degli anni, è stato più volte rifinanziato. L’**articolo 1, comma 53 della legge di stabilità 2014** (Legge n. 147/2013), come modificato dall’articolo 8-bis, comma 2, del D.L. n. 3/2015, ha previsto l’assegnazione al Fondo di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e in coerenza con le relative finalità. Ha altresì previsto che con **apposita delibera del CIPE** siano **assegnati al Fondo**, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, **ulteriori 600 milioni di euro**.

In attuazione di tale previsione, la **Delibera CIPE n. 94 del 22 dicembre 2017** ha disposto l’**assegnazione** al Fondo di **quota parte dell’importo autorizzato** dalla testé citata norma, pari a **300 milioni di euro** a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2014-2020. L’assegnazione è stata imputata per 28 milioni di euro all’annualità 2014, per 85,5 milioni di euro all’annualità 2015, per 186,5 milioni di euro all’annualità 2016. L’utilizzo delle risorse è nel rispetto del criterio di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord. Dunque, con la norma qui in esame, le residue risorse del FSC destinate ai sensi del comma 53 al Fondo di garanzia PMI, pari a 300 milioni di euro, vengono interamente imputate *ope legis* all’annualità 2018.

Inoltre, il Fondo, nell’ultimo triennio, è stato anche rifinanziato:

- dal D.L. n. 193/2016 (articolo 13, comma 1), collegato alla manovra finanziaria 2017, nella misura di **895 milioni** di euro per l’anno **2016**, e per **ulteriori 100 milioni** a valere sugli stanziamenti del **Programma Operativo Nazionale (PON) "Imprese e competitività 2014-2010"**, a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico (*cfr.* delibera CIPE del 1 dicembre 2016 e D.M. 13 marzo 2017)
- dalla legge di stabilità 2016 ([L. n. 208/2015](#)) la quale, all’articolo 1, comma 192, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per **ciascun anno del triennio 2016-2018** per il sostegno alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, disponendo che quota parte di tali risorse – pari a **3 milioni di euro - confluisca direttamente** in un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*cfr.* D.M. attuativo 4 novembre 2016); la legge di bilancio per il 2017 ([L. n. 232/2016](#)), all’articolo 1, commi

612, ha poi autorizzato per le medesime finalità sopra indicate **l'ulteriore somma di 3 milioni** per l'anno 2019;

- dalla legge di stabilità 2016 ([L. n. 208/2015](#)) la quale, all'articolo 1, comma 650, della ha stanziato **10 milioni per l'anno 2016** in favore della **Sezione speciale per l'autotrasporto** istituita nell'ambito del Fondo con [Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009](#);
- ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 5, del D.L. n. 5/2009, sono stati assegnato al Fondo 100 milioni per l'anno 2016;
- ai sensi del comma 5 *ter*, articolo 1 del D.L. 21giugno2013, n. 69 è stato **riassegnato nel 2016** al cap. 7345/MISE un importo pari a **5,7 milioni** di euro e **nel 2017** l'importo di 3,6 milioni: si tratta di somme provenienti dalle somme versate all'entrata a titolo di contributi su base volontaria per interventi destinati alla Sezione del Fondo per la **micro imprenditorialità**;
- dalla legge n. 220/2016, di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che, all'articolo 30, ha stanziato **5 milioni** di euro nell'anno **2017** per la Sezione per il cinema e l'audiovisivo istituita nell'ambito del Fondo dalla stessa legge;
- dal [D.L. n. 148/2017](#) , il quale all'articolo 9, ha incrementato la dotazione del Fondo di **300 milioni per l'anno 2017** e di **200 milioni** di euro per l'anno **2018** e ha disposto la riassegnazione al Fondo stesso **per l'anno 2017** delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016 relative alle sanzioni *Antitrust* al Fondo di garanzia, nel limite di **23 milioni** di euro.
- con [D.M. del 13 marzo 2017](#) è stata poi istituita la Sezione speciale del Fondo denominata "Riserva PON IC" alimentata con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno. A tale Sezione sono stati destinati 200 milioni rivenienti dal suddetto PON, in attuazione dell'Azione 3.6.1 (al 31 dicembre 2017, rileva la Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, sono stati già trasferiti materialmente al Fondo 51,3 milioni).
- dal D.L. n. 119/2018, il quale all'articolo 22 assegna al Fondo **735 milioni** di euro **per l'anno 2018**, di cui **300 milioni** sono a valere sulle **risorse** del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 **già destinate al Fondo** di garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. Pertanto, la rimanente quota di 435 milioni costituisce rifinanziamento;

I rifinanziamenti statali vengono iscritti a bilancio dello Stato nello stato di previsione del MISE (capitolo 7345/MISE) per essere successivamente riassegnati alla contabilità speciale (conto corrente di Tesoreria n. 223034) intestata al Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

Infine, si ricorda che il D.L. n. 135/2018, all'articolo 1, istituisce una Sezione speciale dedicata a **interventi di garanzia in favore delle PMI** che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle **pubbliche Amministrazioni**. La Sezione viene dotata di **50 milioni di euro a valere sulle disponibilità** del medesimo Fondo.

Articolo 18
*(Norme in materia di semplificazione per la gestione
del Fondo di garanzia per le PMI)*

L'**articolo 18** interviene in vario modo sulla disciplina del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)**.

In primo luogo, abroga la previsione che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l'**intervento del Fondo** alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Viene prevista una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti.

Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un **intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano**, per il tramite di piattaforme di "*social lending*" e di "*crowdfunding*", **progetti di investimento** realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo. Le modalità attuative di tale previsione sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Nel dettaglio, il **comma 1** abroga la previsione - contenuta nel secondo periodo della lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 112/1998 – che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali ³, l'**intervento del Fondo di garanzia per le PMI** alle sole operazioni di controgaranzia (a Confidi o a Fondi regionali di garanzia stessi) nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia.

Rimane dunque in vigore il primo periodo **dell'articolo 18, comma 1, lett. r)**, del **D.Lgs. n. 112/1998** che riserva **allo Stato la gestione del Fondo**.

Ai sensi del **comma 2**, nelle Regioni sul cui territorio, alla data del 1 maggio 2019 (data entrata in vigore del D.L. in esame), è già disposta la **limitazione dell'intervento del Fondo** di garanzia PMI, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia

³ le limitazioni dovevano essere da comunicate dal Gestore del Fondo tramite apposita circolare operativa.

collettiva, la limitazione stessa rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione D.L. in esame, ovvero il minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che il legislatore ha *ab origine* scartato la scelta della "regionalizzazione" del Fondo di garanzia per le PMI, nella consapevolezza che un fondo di garanzia è tanto più efficace ed efficiente quanto più il suo portafoglio garanzie è esteso, granulare e differenziato (settorialmente, geograficamente, ecc.), delineando un sistema in cui l'intervento nazionale di garanzia può ritrarsi davanti a un sistema regionale della garanzia che risulti solido, strutturato ed efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle PMI.

Tuttavia, osserva sempre la relazione, molte Regioni hanno fatto recentemente ricorso alla lettera *r*) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: **sostenere i confidi in difficoltà**, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Nelle Regioni che hanno, finora, fatto ricorso alla lettera *r*) si è osservato un netto calo dell'operatività del Fondo di garanzia. In questi termini, l'attivazione della lettera *r*) introduce un barriera all'accesso al Fondo di garanzia (nella modalità della "garanzia diretta") e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.

Al riguardo, la relazione rileva che la recente riforma del Fondo di garanzia ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo comunque nuovi e importanti spazi per l'operatività proprio dei confidi.

Il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100% in favore dei confidi più solidi, le "operazioni a rischio tripartito", la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa "delega" nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese *start-up* e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90% se co-finanziata con risorse regionali, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi, rappresentano, secondo la relazione, strumenti in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi.

La norma contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, avrebbe invece cura, secondo la relazione illustrativa, di consentire un congruo periodo di adeguamento nei territori regionali che già hanno aderito alla facoltà prevista dalla lettera *r*).

I commi da 3 a 6 consentono l'intervento in garanzia del Fondo di garanzia per le PMI in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di "social lending" e di "crowdfunding", progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.

Si deve trattare di PMI, come definite dalla normativa europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

La garanzia è concedibile a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo.

L'intervento è esplicitamente finalizzato a sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese.

Come previsto dalla **Raccomandazione 2003/361/CE** (articolo 2), la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nel dettaglio, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Quanto ai **settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo**, si ricorda in questa sede, rinviando più diffusamente alla ricostruzione normativa del Fondo di garanzia contenuta nella scheda di lettura relativa all'articolo 17 del decreto legge in esame, che, ai sensi delle **Disposizioni operative** approvate con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, sono ammissibili all'intervento del Fondo i soggetti **beneficiari finali** che svolgono una **qualsiasi attività economica, ad eccezione di** quelle rientranti nelle seguenti classificazioni ATECO 2007:

- A - Agricoltura, silvicoltura e pesca. Le imprese che svolgono le predette attività **sono comunque ammissibili** all'intervento del Fondo **in riassicurazione e/o controgaranzia** se la relativa richiesta è presentata da un **Confidi** operante **nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca**. Inoltre, sono **comunque ammissibili** le imprese che svolgono le seguenti attività esercitate **a titolo prevalente** sulla base del fatturato registrato nell'ultimo esercizio: a) 01.60.00 (**Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta**); b) 01.70.00 (**Caccia, cattura di animali e servizi connessi**); c) 02.00.00 (**Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali**).
- K - Attività finanziarie e assicurative;
- O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Il **comma 4** definisce:

- a) "*social lending*" lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme *on-line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;
- b) "*crowdfunding*" lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme *on-line*, da una pluralità di investitori.

Previsto inizialmente dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le sole imprese qualificate come *startup* innovative, **l'*equity-based crowdfunding*** è un istituto che consente, tramite un investimento *on-line*, di acquistare un titolo di partecipazione in una società: il finanziamento è remunerato dal complesso di

diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. La [legge di bilancio 2017](#) (comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali *online*. La Consob ha adottato il [Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line](#), successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. *whistleblowing*. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 240) ha ulteriormente modificato la disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali *on-line* da parte delle piccole e medie imprese, estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito e riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori. Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla [scheda informativa della Consob](#).

Il ***lending-based crowdfunding*** (LBC) è un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello rappresentato dai tradizionali intermediari, per mezzo del quale alcuni soggetti (famiglie e piccole imprese) sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori, con un incontro tra domanda e offerta che avviene su piattaforme *online*. In Italia, sebbene non vi sia ancora una normativa primaria che coinvolge tali istituto, i soggetti coinvolti nell'attività (piattaforme, finanziatori e debitori) devono rispettare le norme che disciplinano le diverse riserve di attività (fra cui la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività bancaria, l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, la mediazione creditizia e la prestazione di servizi di pagamento). La Banca d'Italia ha emanato nel mese di novembre 2016 un [provvedimento in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche](#): in quest'ambito ha fornito chiarimenti in merito ai limiti da rispettare affinché l'esercizio dell'attività di finanziamento collettivo si svolga coerentemente con le norme sulla raccolta del risparmio fra il pubblico. Si veda anche il *paper* della Banca d'Italia intitolato " [Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi](#)", del mese di marzo 2017.

Ai sensi del **comma 5**, la garanzia è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori, dai gestori di **piattaforme di social lending o di crowdfunding** preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

Ai sensi del **comma 6**, le **modalità e le condizioni di accesso al Fondo** per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 sono **demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico**, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà, in particolare, fissare:

- la misura massima della garanzia concedibile, che dovrà comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione

- le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia
- i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme, tra i quali rientrano:
 - la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti,
 - l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori,
 - il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 recante "*Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche*" e della eventuale, successiva normativa in materia.

Si osserva che il comma 6 non reca il termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

La relazione illustrativa evidenzia che il *social lending*, ivi inclusa la branca del *crowdfunding*, rappresenta uno dei fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario. Attraverso il *social lending* famiglie e piccole e medie imprese possono essere finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. In Italia, il *social lending* non è ancora particolarmente sviluppato, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi.

Di *social lending* si è recentemente occupata anche la Banca d'Italia, emanando specifiche disposizioni (vedi provvedimento dell'8 novembre 2016) per lo svolgimento di detta attività. Tutto ciò premesso - in un contesto in cui l'accesso al credito bancario per le imprese italiane di piccola dimensione continua a essere, come evidenziato da tutte le più recenti analisi, particolarmente difficile - , il *social lending* può rappresentare, sulla scia delle positive esperienze internazionali sopra richiamate, un canale alternativo di accesso ai capitali da parte delle PML.

La norma in esame è finalizzata a sostenere lo sviluppo, in Italia, del *social lending*, valorizzando le potenzialità del nuovo mercato in termini di ampliamento e diversificazione dei canali di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese.

La possibilità della concessione della garanzia del Fondo di garanzia PMI, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore, può costituire, in tale ottica, una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del *social lending* in Italia.

Tuttavia, l'estensione della garanzia ai finanziamenti di *social lending* e *crowdfunding* impone anche alcune cautele, connesse ai possibili rischi associati. Tra questi, ad esempio, il rischio di un'allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del

ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l'operatività e compromettendone la stabilità). Altro importante rischio, che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori, può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate al prestito.

Articolo 19 ***(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)***

L'**articolo 19** dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa.

Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

Il **comma 48 della legge di stabilità 2014** (L. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall'articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il [decreto interministeriale 31 luglio 2014](#) (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

In base a quanto precisato nell'art. 1 di tale decreto, il "nuovo" Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.

La relazione illustrativa giustifica il rifinanziamento previsto dalla norma in esame in ragione del fatto che "a fronte di un garantito in essere di 4,5 miliardi di euro, le risorse del Fondo, in assenza di rifinanziamento, si esauriranno entro i prossimi due mesi".

Con riferimento alla **riduzione della percentuale minima (che passa dal 10 all'8 per cento) relativa all'accantonamento "di rischio"**, si ricorda che l'art. 5 del succitato decreto interministeriale 31 luglio 2014 dispone che "per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso".

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che la percentuale del 10% attualmente prevista è "troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo". La stessa relazione sottolinea che tale riduzione consente di liberare risorse.

Articolo 20 **(Nuova Sabatini)**

L'**articolo 20** **modifica** le **modalità di funzionamento** della cd. "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno che consente - alle micro, piccole e medie imprese - di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. La norma in esame:

- **innalza l'importo massimo del finanziamento agevolato** concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a **quattro milioni** di euro;
- **modifica** le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che **l'erogazione** dello stesso **avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento**, e - **a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione.**

A tal fine, la norma apporta in più punti **modifiche** alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell'**articolo 2, del D.L. n. 69/2013**. Nel dettaglio, l'articolo in esame:

- alla lettera *a*), **modifica** il comma 3 del citato articolo 2, laddove dispone che i finanziamenti agevolati concessi hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un **valore massimo complessivo** non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, innalzando tale importo a **4 milioni** di euro;

La relazione illustrativa al provvedimento richiama le disposizioni normative attualmente vigenti, secondo le quali il finanziamento può essere accordato a ciascuna impresa (da un minimo di 20.000 euro⁴) fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell'intervento agevolativo, e osserva al riguardo che tale limite, introdotto per consentire la massima fruizione del beneficio - in considerazione di una limitata dotazione finanziaria inizialmente stanziata per l'attuazione della misura - genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché al raggiungimento del suddetto massimale, sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l'intero periodo di operatività della misura, l'impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo

⁴ Articolo 2, comma 3, D.L. n. 69/2013 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673.

strumento. In particolare, il massimale di 2 milioni di euro è risultato restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità.

- alla lettera *b*) introduce, al comma 4 del citato articolo 2, la previsione che **l'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro - in un'unica soluzione.**

In caso di finanziamento di importo superiore a 100 mila euro, l'erogazione del contributo è effettuata con le modalità già disciplinate dal decreto ministeriale attuativo della misura e della relativa circolare ministeriale attuativa (D.M. attuativo 25 gennaio 2016 e Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017), e, dunque, l'erogazione avviene secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili⁵.

Secondo la relazione illustrativa, la previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e di determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

Secondo la relazione tecnica, l'introduzione previsione del pagamento in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall'accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessita di anticipazioni di cassa.

⁵ La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma del Ministero (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all'indirizzo PEC dell'impresa), la **dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione**, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la **richiesta di erogazione della prima quota di contributo** e le trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Analogamente, anche le **richieste di quote di contributo successive alla prima** devono essere trasmesse al Ministero in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma del Ministero. L'**avvenuta ultimazione dell'investimento** deve essere attestata dall'impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo. La **richiesta di erogazione della prima quota di contributo** è presentata al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento. Le **richieste di erogazione di quote di contributo successive alla prima** devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. L'URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l'accesso alla piattaforma è: <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>.

Si segnala, infine, che l'articolo 21 del decreto legge in esame interviene anch'esso sulla materia, disponendo un'estensione, a condizioni date, dei contributi previsti dalla "Nuova Sabatini", anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per esse, l'articolo 21 dispone l'applicazione in forma maggiorata del contributo statale di cui all'articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013.

• **La Nuova Sabatini**

Lo strumento agevolativo cd. "**Nuova Sabatini**" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all'acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware*) o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

- l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) e
- l'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").

La **tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio** – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, *software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti **investimenti cd. "Industria 4.0"**: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequencyidentification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e [circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036](#), allegati [6/A](#) e [6/B](#)). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziata.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all'articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell'anno precedente, per gli investimenti "Industria 4.0". Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziata dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti

rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch'essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Quanto ai **finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio**, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di *leasing* finanziario esclusivamente a valere su un *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il *leasing* finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (comma 3 del D.L. n. 69/2013).

Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0")⁶.

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

⁶ Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e **Circolare 23 marzo 2016, n. 26673**). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (**Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036**).

Quanto alle **risorse statali destinate alla concessione** del sopra citato **contributo in conto impianti**, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

L'autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l'anno 2022 e 28 milioni per il 2023.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

L'articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Si segnala, infine, che la **Corte dei Conti**, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha recentemente condotto un'analisi della misura di sostegno cd. "*Nuova Sabatini*" (Relazione approvata con [deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G](#)). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.

Articolo 21 *(Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI)*

L'**articolo 21** estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013 **anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione**, che intendano realizzare un **programma di investimento**. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'**applicazione in forma maggiorata** del relativo **contributo statale**.

A tal fine, la misura agevolativa in questione viene rifinanziata per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo.

Si ricorda che la cd. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 e ss. mod. e int., è una misura di sostegno istituita per consentire, alle micro, piccole e medie imprese, di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, quali nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e di ottenere un correlato **contributo statale** in conto impianti **rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti**.

Il decreto legge qui in esame, all'articolo 20, apporta delle modifiche alla disciplina generale di funzionamento della misura, che consistono in un innalzamento dell'importo massimo ammesso a finanziamento agevolato (da 2 a 4 milioni di euro) e nell'erogazione del correlato contributo statale in conto impianti in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (novella al comma 4 dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013).

Per una descrizione analitica della misura di sostegno "Nuova Sabatini", si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 20.

Nel dettaglio, l'articolo 21 in commento, dispone, al **comma 1**, che i **contributi di statali** previsti dalla disciplina della Nuova Sabatini, **sono** altresì **riconosciuti**, alle condizioni di cui all'articolo qui in esame, in

favore delle **micro, piccole e medie imprese**, costituite in forma societaria, impegnate in processi di **capitalizzazione**, che intendono realizzare un **programma di investimento**.

Il **comma 2** dispone che le **agevolazioni** di cui alla “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013) sono concesse **a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale** dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il **comma 3** riconosce per tali interventi **contributi statali** maggiorati rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina della “Nuova sabatini” per l’acquisto di beni strumentali.

Il comma infatti dispone che, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla applicabile normativa europea in materia, che i contributi statali in questione siano rapportati ad interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

- a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

Si ricorda in questa sede che la richiamata disciplina generale della cd. “Nuova Sabatini”, prevede che il contributo statale in conto impianti è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all’investimento in beni strumentali al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e **Circolare 23 marzo 2016, n. 26673**). Per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni strumentali ordinari (**Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036**).

Per ciò che concerne le intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea, si ricorda che gli aiuti statali concessi a valere sulla “Nuova Sabatini” sono aiuti di Stato in esenzione a valere sui regolamenti europei relativi al settore di riferimento e pertanto non sono in regime di esenzione “*de minimis*”.

Le agevolazioni, configurabili, sulla base della disciplina generale della Nuova Sabatini, come “contributo in conto impianti”, sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti Regolamenti europei:

- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

- Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
- Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

Per la concessione dei contributi statali concessi nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle PMI, il **comma 4** rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) per **10 milioni** di euro per l'anno **2019**, per **15 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2023** e per **10 milioni** per l'anno **2024**.

Dispone altresì che le predette risorse siano trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste, al fine di assicurare l'operatività della misura.

Il **comma 5** demanda ad un **decreto di natura regolamentare** del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.

Il comma 5 richiama l'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988, il quale dispone che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

L'articolo in esame sembrerebbe dunque estendere, a condizioni date, l'applicazione della misura agevolativa "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento, riconoscendo, in tale specifico caso, una maggiorazione del contributo statale.

Articolo 22 *(Tempi di pagamento tra le imprese)*

L'**articolo 22**, novellando il D.Lgs. n. 231/2002, reca disposizioni relative ai **tempi di pagamento tra le imprese**, specificando i dati di cui deve essere data **evidenza nel bilancio sociale**, quali i **tempi medi di pagamento** delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le **politiche commerciali** adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

In particolare, la norma novella il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, aggiungendovi l'art. 7-ter, relativo ai **dati** di cui il **bilancio sociale** delle società deve **dare evidenza**.

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 costituisce attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla **lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**. Il D.Lgs., come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2011 - per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali -, dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dall'articolo 24 della L. 30 ottobre 2014, n. 161, reca disposizioni relative ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Le norme del D.Lgs. n. 231/2002 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ove per transazioni commerciali si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e per imprenditore si intende “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”.

In dettaglio, il nuovo art. 7-ter, rubricato “Evidenza nel bilancio sociale” specifica i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale delle società. In particolare, si fa riferimento:

- ai **tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno**. La norma specifica che devono essere altresì individuati gli eventuali **ritardi medi** tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.

Con specifico riferimento ai **termini di pagamento** nelle transazioni commerciali, si richiama quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: il comma 1 dispone che gli interessi moratori decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il comma 2 dispone che, salvo quanto previsto dai successivi commi da 3 a 5, il periodo di pagamento non possa superare il

termine di trenta giorni: a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Si segnala in proposito che l'art. 37, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, (L. 15 dicembre 2016, n. 229) ha autorizzato il differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In particolare, le amministrazioni pubbliche impegnate nella gestione di situazioni di emergenza dovuta ad eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono state autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento, come scanditi dal citato articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, "per il tempo strettamente necessario". Il differimento, comunque, non può eccedere la soglia temporale di centoventi giorni. L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dà facoltà alle parti, nelle transazioni commerciali tra imprese, di pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. Il comma 4 dispone infine che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possano pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Si segnala, infine, che l'art. 2, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" all'art. 2, dedicato alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, ha definito l'ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. N. 231/2002, disponendo che esse si applichino, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

L'articolo 3, comma 1-terdecies, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha introdotto una particolare ipotesi di nullità delle clausole relative ai termini di pagamento a favore delle PMI. Nello specifico, inserendo il comma 4-bis nell'art. 7 del d.lgs. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la norma ha stabilito che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presuma sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI. Per la definizione di PMI, la norma ha rinviato espressamente al DM 18 aprile 2005.

- alle **politiche commerciali** adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché alle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

La relazione illustrativa sottolinea come dare evidenza dei tempi medi di pagamento dell'impresa possa costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società. Si specifica, inoltre, che la conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni costituisce, innanzitutto, un parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società, ai quali si consente di venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente; al tempo stesso, la conoscenza relativa a tali dati può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

Come specifica la relazione tecnica, la norma in esame, applicandosi alle società provate, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a descrivere un contenuto ulteriore del bilancio delle società, finalizzato a stimolare la concorrenza e il mercato e a consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni di essere maggiormente competitive sul mercato.

Articolo 23 (Cartolarizzazioni)

L'**articolo 23** apporta numerose modifiche alla disciplina della **cartolarizzazione dei crediti**, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

Con le norme in esame sono introdotte misure specifiche volte a:

- facilitare le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati, evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito e permettendo di trasferire gli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario (al fine di mantenere il conto presso la banca cedente);
- consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, in luogo di una sola come previsto dalle norme vigenti, per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione;
- introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati;
- disciplinare la cartolarizzazione che ha come sottostante – in luogo di crediti - beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali su tali medesimi beni.

• Le cartolarizzazioni

La **legge 30 aprile 1999 n. 130** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina generale e organica in materia di **operazioni di cartolarizzazione di crediti**, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (titoli obbligazionari denominati *asset backed securities* - ABS) che poi vengono collocati nel mercato dei capitali. In sostanza, la cartolarizzazione è un processo attraverso il quale una o più attività finanziarie indivise ed illiquide, in grado di generare dei flussi di cassa, vengono trasformate in attività divise e vendibili (gli ABS).

In estrema sintesi, nel modello accolto dalla legge n. 130 del 1999 l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato società veicolo o *Special purpose vehicle* (SPV), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o

più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La società veicolo a sua volta provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. *originator*) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La società veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili. Di conseguenza, la funzione principale dell'SPV è quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'*originator* e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in apposito patrimonio separato. Il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza dunque lo scopo dell'operazione di *securitization* è di cedere i flussi di cassa futuri, derivanti dal portafoglio di attività di un'impresa, ad un soggetto specializzato che provvede a presentarli sul mercato: in questo modo si spostano i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.

Per quanto riguarda le banche, si pensi ad esempio alle attività relative ai prestiti immobiliari; se la banca decide di cartolarizzare tali attività, allora emette dei titoli che hanno come garanzia quei mutui, destinati ad essere venduti a investitori privati o istituzionali. Nella sostanza, la banca cede l'insieme dei suoi mutui alla SPV, istituita *ad hoc*, che quale emette delle obbligazioni (nel caso specifico dei mutui *Mortgage Backed Securities*) da collocare presso gli investitori, utilizzando il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i mutui stessi. In tal modo il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, in quanto il rimborso degli interessi che maturano e del capitale a scadenza collegato alle obbligazioni è strettamente dipendente dalla effettiva riscossione delle rate dei mutui stessi. I pagamenti destinati agli investitori in titoli cartolarizzati dipendono esclusivamente dai flussi di cassa prodotti dai crediti ceduti.

Nel tempo la legge n. 130 ha subito alcune modifiche, essenzialmente per tenere la legge al passo con l'evoluzione della pratica commerciale e per fronteggiare il problema del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari.

Il **decreto-legge n. 145 del 2013** (articolo 12, comma 1) ha effettuato una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, tra l'altro estendendo la disciplina anche alle operazioni aventi ad oggetto **cambiali finanziarie, obbligazioni, e titoli similari** sottoscritti dalle cosiddette "società veicolo"; applicando la regola della segregazione patrimoniale anche all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. *servicer* e *subservicer*) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Le norme hanno poi apportato semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di **incentivare l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative** in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle **riserve tecniche** delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di

operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di *rating*. Inoltre le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli simili ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono stati qualificati come **idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate**.

Per sostenere il mercato secondario dei crediti deteriorati, il **decreto-legge n. 50 del 2017** ha modificato la legge n. 130 del 1999 con l'obiettivo di **facilitare la cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da banche e da intermediari finanziari**, mediante la rimozione o l'attenuazione dei vincoli alla concessione di **nuova finanza a debitori in difficoltà**, rendendo più efficiente il processo di recupero degli NPL.

La legge di bilancio 2019 (commi 1088 e 1089 della legge n. 145 del 2018) è ulteriormente intervenuta sulla disciplina delle cartolarizzazioni, specificando che essa è applicabile alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, qualora tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti. La disciplina delle cartolarizzazioni è stata estesa anche alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla titolarità di immobili, beni mobili registrati, nonché diritti reali o personali aventi ad oggetto i citati beni.

Si segnala infine l'entrata in vigore del **Regolamento (UE) 2017/2402**, che stabilisce un nuovo quadro normativo europeo per le cartolarizzazioni, allo scopo di favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e una migliore allocazione del rischio all'interno del sistema finanziario. Viene introdotta una disciplina uniforme avente caratteristiche di **semplicità, trasparenza e standardizzazione** (cd. cartolarizzazioni STS). Il regolamento definisce compiutamente e in modo uniforme l'operazione di cartolarizzazione e i vari obblighi a carico degli emittenti, nonché gli obblighi di *due diligence* per gli investitori istituzionali; il regolamento reca inoltre specifiche norme sul **contenimento del rischio** e sulla **trasparenza**. I nuovi requisiti delle operazioni comprendono strumenti per la reportistica e la raccolta dei dati sulle operazioni mediante apposito repertorio

Le norme UE si applicano alle **cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi dal 1° gennaio 2019**.

In estrema sintesi, dopo le norme generali (articoli 1-4), la prima parte del Regolamento (articoli 5-9) reca la disciplina applicabile a tutte le cartolarizzazioni; sono poi dettagliate le condizioni e le procedure di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni (articoli 10-17), il quadro comune per le cartolarizzazioni classificate come STS - semplici, trasparenti e standardizzate (articoli 18-28) e, infine, le norme di vigilanza (articolo 37). Il regolamento si conclude con alcune novelle e con le norme di chiusura (articoli 38-48).

Modifiche all'articolo 4 della legge n. 130 del 1999

L'articolo 24, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, che reca la disciplina delle modalità e dell'efficacia della cessione di crediti.

Viene in particolare integrato il comma 4-ter il quale prevede, in caso di **cessione di crediti derivanti da aperture di credito**, anche regolate in conto corrente, che il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Con una prima modifica si precisa che le predette norme operano nel caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito **in qualunque forma**.

Si chiarisce inoltre che, nel caso di cessione di crediti deteriorati delle banche e degli intermediari (di cui al successivo articolo 7.1, comma 1) la **banca cedente** può altresì **trasferire a una banca o intermediario finanziario** iscritto all'apposito albo, secondo le regole dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (che riguarda la cessione di rapporti giuridici alle banche), **gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento**, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e **mantenendo la domiciliazione** del conto medesimo.

A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione.

In tal modo il legislatore intende facilitare **le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito** e permettendo, così, il **trasferimento degli impegni di erogazione** a una banca o a un intermediario finanziario consentendo comunque il **mantenimento del conto** presso la banca cedente.

Si prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 130 del 1999, relativi alla **segregazione patrimoniale delle operazioni di cartolarizzazione**.

Modifiche all'articolo 7 della legge n. 130 del 1999

Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*) della legge n. 130 del 1999, per coordinare la disposizione con l'articolo 7.2, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1, che disciplina in maniera specifica le cartolarizzazioni di beni immobili e di beni mobili registrati.

Modifiche all'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999

Il comma 1, lettera c) modifica l'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, recante la disciplina della **cartolarizzazione di crediti deteriorati** da parte di banche e intermediari finanziari.

In estrema sintesi, si ricorda che le società di cartolarizzazione cessionarie di crediti deteriorati possono concedere finanziamenti, finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto (articolo 7.1, comma 2).

Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi della disciplina sulla crisi d'impresa, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione possono (articolo 7.1, comma 3):

- acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;
- **concedere finanziamenti**, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Con una prima modifica, i riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 7.1 sono aggiornati al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Si ricorda che la crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2019, che il Governo ha emanato in attuazione della legge delega n. 155 del 2017. Con l'approvazione della legge n. 20 del 2019 il Parlamento ha consentito al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma. Si veda il [tema web](#) per approfondimenti.

Con una seconda modifica al comma 3 si consente alla società cessionaria di concedere finanziamenti anche agli **assuntori di passività**

dei debitori ceduti (ad esempio, i fideiussori), ovvero ai **soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento** ai sensi delle norme del codice civile (gruppi di imprese).

Le norme in esame sostituiscono poi il comma 4 dell'articolo 7.1, che nella vigente formulazione consente la costituzione di **una società veicolo**, con il compito di **acquisire, gestire e valorizzare**, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, **i beni** immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, **a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione**. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Con le **modifiche in esame**:

- si consente di **costituire anche più di una società veicolo d'appoggio**, fermi restando gli obblighi di forma (società di capitali) e gli scopi istituzionali (valorizzazione e gestione dei beni posti a garanzia dei crediti);
- si precisano le **regole per il trasferimento dei suddetti beni e diritti posti a garanzia dei crediti** (rinviano alla cessione in blocco, disciplinata dall'articolo 58 del Testo unico bancario), ferma restando la destinazione dei proventi rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti;
- si chiarisce che il regime di **segregazione patrimoniale** si estende non solo alle somme rinvenienti dalla gestione dei beni e diritti da parte delle società veicolo d'appoggio, bensì anche ai **beni e diritti stessi**: essi costituiscono **patrimonio separato** a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni, che non può essere aggredito da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione.

All'articolo 7.1 sono poi **introdotti i nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies**, aventi a oggetto il **trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d'appoggio**, per garantire la neutralità di tali operazioni anche **ai fini delle imposte indirette**.

Viene previsto infatti che, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società

veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di **registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa**. Analogo trattamento vale per le **garanzie** di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito (**comma 4-bis**).

Il **comma 4-ter** applica alla **società veicolo d'appoggio**, cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività, le **disposizioni in materia fiscale** applicabili alle **società che esercitano attività di locazione finanziaria**.

In particolare, per le **cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing, risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore** (che siano effettuate alla e dalla medesima società) le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223). Analoga misura di imposta è dovuta per le trascrizioni nei pubblici registri e per le volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e **diritti** acquisiti dalla società veicolo d'appoggio.

Per gli atti e i provvedimenti che dispongono il successivo **trasferimento (nuovo comma 4-quater)**, a soggetti che svolgono attività d'impresa o organismi di investimento collettivo del risparmio, della **proprietà o di diritti reali sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio** in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa: ciò a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto.

Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per godere delle agevolazioni "acquisto prima casa" (**comma 4-quinquies**).

Le **modifiche al comma 5** dell'articolo 7.1 sono di natura formale e di coordinamento.

In particolare, il previgente comma 5 chiariva che le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio non comportano l'obbligo di iscrizione all'apposito albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario. Ciò in quanto esse non sono realmente dei soggetti autonomi che abbisognano delle normali procedure di iscrizione ed autorizzazione, bensì strutture societarie create appositamente per una operazione e come tali consolidate nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario. La disposizione previgente menzionava solo il consolidamento nel bilancio di una banca: con le modifiche in esame viene incluso anche il consolidamento nel bilancio di un intermediario finanziario.

Introduzione dell'articolo 7.2 della legge n. 130 del 1999

Il comma 1, lettera d) introduce un nuovo **articolo 7.2** nella legge n. 130 del 1999, in tema di **cartolarizzazioni immobiliari** e di **beni mobili registrati**.

L'articolo **disciplina compiutamente** la **cartolarizzazione di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni**; si tratta di un istituto introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1088, lettera *a*), n. 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, il **comma 1** del nuovo articolo 7.2 **vieta** alle **società** che effettuano le operazioni di **cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni** (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*) della legge n. 130 del 1999) di **svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa**. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato appositamente costituito. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo: la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza.

Il **comma 2 dell'introdotta articolo 7.2** dispone che, per ogni operazione, siano **individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli** e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.

I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione costituiscono **patrimonio separato** a

tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni; esso non è aggredibile da creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società, ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti, ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.

Copertura finanziaria

Il **comma 2 dell'articolo 23** rinvia all'articolo 50 del provvedimento, che ne reca la copertura finanziaria generale, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'articolo in esame.

Articolo 24 (*Sblocca investimenti idrici nel sud*)

L'**articolo 24** reca una serie di **modifiche** all'articolo 21, comma 11, del **decreto-legge 201 del 2011** volte a completare il processo di **liquidazione** dell'**EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)** e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni. Tali modifiche riguardano l'esercizio dei diritti di socio da parte del MEF, la tutela occupazionale, l'estinzione delle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, il trasferimento dei diritti sui beni demaniali, il trasferimento dei crediti, debiti e dei beni immobili di natura non strumentale, gli effetti dei rapporti giuridici anche processuali, e le procedure di liquidazione dell'Ente.

Il comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) ha soppresso e posto in liquidazione l'EIPLI al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI a una società costituita dallo Stato⁷.

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame dispone quanto segue.

- a) Che il **MEF eserciti i diritti del socio di concerto**, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella previgente formulazione, invece, il MEF era soggetto alla vigilanza dei medesimi soggetti.
- b) La sostituzione del quarto periodo in modo da **garantire la tutela occupazionale** con riferimento al personale titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso, precisando che le **passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale** maturate sino alla data della costituzione della nuova società sono estinte, con proprie risorse, dall'Ente in liquidazione. La relazione tecnica

⁷ Si veda il [Dossier n. 570/1, Tomo I](#), 14 dicembre 2011, del Servizio studi della Camera dei deputati per una ricostruzione delle vicende riguardanti l'EIPLI.

precisa che, sulla base di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, tali passività ammontano a circa 250.000 euro. Si stabilisce inoltre che i **diritti sui beni demaniali** già attribuiti all'Ente soppresso in forza di provvedimenti concessori sono attribuiti alla società di nuova costituzione. Inoltre, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e snellire il contenzioso in essere, si stabilisce che i **crediti e i debiti** di cui è titolare l'Ente soppresso, unitamente ai **beni immobili di natura non strumentale** all'esercizio delle relative funzioni, non sono trasferiti al patrimonio della nuova società. Inoltre, si prevede che i **rapporti giuridici anche processuali** di cui è titolare l'Ente producano effetti esclusivamente nei suoi confronti. Si dispone, infine, che la **procedura di liquidazione dell'Ente** si completi con la presentazione, da parte del Commissario liquidatore, del **bilancio finale di liquidazione** al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e il mezzogiorno. La relazione illustrativa fa presente che viene **colmata** in tal modo la **lacuna** presente nel testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 previgente, che non chiarisce quale organo debba approvare il predetto bilancio e attraverso quale forma.

Il **previgente quarto periodo** del comma 11 prevedeva, invece, che la società di nuova costituzione e il commissario liquidatore dovessero accertare entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che avrebbero dovuto essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa.

- c) Viene **soppresso il penultimo periodo** del comma 11, il quale prevedeva che fino all'adozione delle misure di cui al comma medesimo e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 fossero sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.

Articolo 25 *(Dismissioni immobiliari enti territoriali)*

L'**articolo 25** interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un **Programma di dismissioni immobiliari**. L'obiettivo delle modifiche è l'**estensione agli enti territoriali** del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (**comma 1**) e l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (**comma 2**).

Si ricorda che i commi da 422 a 433 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 disciplinano un piano di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, il **comma 1** interviene sul comma 423 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che elenca le **tipologie di immobili** che rientrano nel Programma di dismissioni. Le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) riguardano immobili di proprietà dello Stato. La lettera d), modificata dal comma 1 in esame, riguarda - nel testo originario - "immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali [...] che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione".


In seguito alla modifica apportata dal comma 1, rientrano ora nel piano di dismissione gli "immobili ad uso diverso da quello abitativo **di proprietà degli Enti territoriali e di altre Pubbliche Amministrazioni** [...]".

Anche gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali, dunque, possono rientrare nel piano di cessione di immobili pubblici.

Secondo la relazione illustrativa, i dati contenuti nell'ultimo [Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche](#) mostrano che oltre l'80 per cento di tali beni risulta di proprietà degli enti locali.

Dal citato Rapporto, redatto dal Dipartimento del Tesoro, risulta infatti che la maggior parte dei fabbricati censiti è di proprietà delle amministrazioni locali, che

pesano per il 73 per cento circa in termini di unità immobiliari e per l'83 per cento in termini di superficie, come mostrano i grafici seguenti.



Il **comma 2** interviene sul comma 425 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che specifica la **destinazione degli introiti derivanti dalla cessione** degli immobili.

Nel testo originario della legge di bilancio, precedente all'estensione delle disposizioni agli enti territoriali:

- le risorse rinvenienti dalla cessione degli immobili statali vengono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;
- quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

In seguito all'estensione operata agli immobili degli Enti territoriali con il comma 1, le risorse derivanti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.

Per gli enti territoriali, dunque, le risorse sono destinate alla **riduzione del proprio debito**.

La relazione illustrativa rileva che tale modifica è necessaria per allineare la norma – così come modificata dal comma 1 - alla giurisprudenza costituzionale ([sentenza n. 189/2015](#)) secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

Tale sentenza, infatti, dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione (l'articolo 56-*bis*, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013) volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 26
***(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo
per la riconversione dei processi produttivi
nell'ambito dell'economia circolare)***

L'**articolo 26** dispone la concessione di **finanziamenti agevolati e contributi diretti** alle imprese e ai centri di ricerca **a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo** finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'**economia circolare**. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie è rimessa ad un **decreto ministeriale attuativo** da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il **comma 1** demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico - *per la cui emanazione non è previsto un termine* - previa intesa in Conferenza unificata, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle **agevolazioni finanziarie**, nei limiti delle **intensità massime di aiuto** stabilite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato - di cui agli articoli 4 e 25 del **Regolamento di esenzione per categoria (GBER)** Regolamento UE n. 651/2014 - a sostegno di progetti di **ricerca e sviluppo** finalizzati ad un **uso più efficiente e sostenibile delle risorse**.

Per ciò che concerne la disciplina sugli **aiuti di Stato**, richiamata dall'articolo in commento, si ricorda che l'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di **notificare** i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune **categorie di aiuti** possono tuttavia essere **dispensate** -a date condizioni - **dall'obbligo di notifica**⁸. Opera, in tali casi, il **Regolamento di**

⁸ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE i progetti (nazionali) diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 TFUE, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 108. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica.

esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations - GBER), che è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, **non debbono comunque essere superate determinate soglie** specificate nel GBER per tipologia di aiuto (**articolo 4**).

Quanto alle categorie di aiuto dispensate dall'obbligo di notifica, il Regolamento in questione si applica, tra l'altro, agli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti, e, per quanto qui di interesse, agli **aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 25)**.

Per tali tipologie di aiuti, il GBER prevede delle apposite esenzioni dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni⁹.

Il GBER, all'articolo 25, esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del [marchio di eccellenza](#) che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di *Horizon 2020*, purché:

- i progetti rientrino nella ricerca fondamentale, e/o
- in quella industriale, e/o
- nello sviluppo sperimentale e/o
- in studi di fattibilità.

L'intensità massima dell'aiuto non deve superare:

- a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
- d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Sono ammissibili il costo del personale coinvolto nelle ricerche, i costi relativi a strumentazione e attrezzature e agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza in base alle condizioni di mercato, i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; le spese generali supplementari e gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti, direttamente imputabili al progetto.

Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, a date condizioni indicate nel GBER, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino di 10 punti percentuali per le medie imprese e a 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁹ Le misure a favore di ricerca, sviluppo e innovazione che non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno invece essere notificate alla Commissione UE. Sulle misure notificate, la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nella nuova [Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

Le agevolazioni sono concesse al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di **economia circolare**, finalizzata alla **riconversione produttiva del tessuto industriale**.

Si veda il [Rapporto sull'economia circolare in Italia](#) 2019, predisposto dal *Circular Economy Network* ed ENEA.

In base al **comma 2**, possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese** ed i **centri di ricerca** che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli obblighi di denuncia alla camera di commercio delle **notizie economiche ed amministrative** di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del DPR 581/1995);
- operare in via prevalente nel settore **manifatturiero** ovvero in quello dei **servizi** diretti alle imprese manifatturiere;
- aver approvato e depositato almeno **due bilanci**;
- non essere sottoposto a **procedura concorsuale** e non trovarsi in stato di **fallimento**, di **liquidazione** anche volontaria, di **amministrazione controllata**, di **concordato preventivo** o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tali soggetti - secondo il **comma 3** - possono presentare **progetti** anche **congiuntamente** tra loro o con **organismi di ricerca**, fino ad un **massimo di tre soggetti** co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete** o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il **consorzio** e l'**accordo di partenariato**.

Il **comma 4** prevede che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse (si veda il comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;
- c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;
- d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo

delle tecnologie abilitanti fondamentali *Key Enabling Technologies* (KETs), relative a:

- 1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (**innovazioni eco-compatibili**);
- 2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
- 3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- 4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- 5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

Il **comma 5** dispone che le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:

- a) **finanziamento agevolato** per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
- b) **contributo diretto** alla spesa fino al **20 per cento** delle spese e dei costi ammissibili.

Per il **comma 6**, le **risorse finanziarie disponibili** per la concessione delle agevolazioni ammontano complessivamente a **140 milioni di euro** di cui:

- a) **40 milioni** per la concessione delle agevolazioni nella forma del **contributo diretto** alla spesa, a valere sulle **disponibilità per il 2020 del [Fondo per lo sviluppo e la coesione](#)** di cui all'articolo 1, comma 6, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ferma restando l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Sul Fondo sviluppo e coesione, si rinvia alla scheda di lettura di cui all'articolo 44 del presente decreto legge.

- b) **100 milioni** di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** di cui all'articolo 1, comma 354, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005),

utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012).

L'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004), ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361. Il citato comma, per le finalità previste dai commi da 354 a 360 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale autorizzazione di spesa ha subito variazioni nel corso degli anni e, a legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), presenta uno stanziamento pari a circa 67 milioni per il 2019, e a 115 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap.1900/MEF relativo ai “contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione”).

Si consideri che **una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.**

Infatti, si ricorda che – ai sensi dell'articolo 30 del D.L. n. 83/2012 – per le **finalità** perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile – tra quali rientra la **promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** di rilevanza strategica **per il rilancio della competitività** del sistema produttivo - i relativi programmi e interventi possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. In particolare, ai sensi del comma 3, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate per le finalità di cui sopra, nel limite massimo del **70 per cento**.

Articolo 27 **(Società di investimento semplice - SIS)**

L'**articolo 27** introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

L'articolo in esame modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), integrando, fra le definizioni ivi contenute quella di **Società di investimento semplice (SIS)**.

La nuova lettera *i-quater*) dell'articolo 1, comma 1, del TUF introduce, dunque, una **specifico tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)** riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf) definita dalla lettera *i-bis*) dell'articolo 1, comma 1, del TUF.

Il quadro normativo europeo che disciplina le diverse forme di gestione collettiva, cioè gli OICR istituiti, gestiti e commercializzati nell'Ue e i relativi gestori, è definito sostanzialmente dai seguenti atti:

- [direttive 2009/65/UE](#) (*Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - UCITS IV*) e [2014/91/UE](#) (UCITS V) che disciplinano gli organismi (fondi e Sicav) di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, fondi di investimento e Sicav), ivi comprese le condizioni per la gestione e commercializzazione degli stessi. Si tratta dunque di un regime volontario, nel quale si può rientrare conformando la politica d'investimento di un fondo a specifici profili di rischio, in particolare rispetto alla liquidità degli attivi;

- [direttiva 2011/61/UE](#) (AIFMD) che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), fra i quali rientrano le Sicaf, che investono una quota significativa delle loro disponibilità in attività che per gli OICVM sono escluse o fortemente limitate (es. immobili, *hedge fund*, crediti, etc.).

I gestori di fondi (SGR), le Sicav e le Sicaf, pertanto, possono essere qualificati come gestori di organismi di investimento in valori mobiliari (caratterizzati dunque da un elevato grado di liquidabilità) o come gestori di investimenti a questi alternativi (GEFIA).

La disciplina europea prevede inoltre regole specifiche per alcune categorie di fondi alternativi ai quali viene assegnata una rilevanza strategica rispetto alla crescita di lungo periodo e alla coesione sociale, al fine di realizzare una disciplina armonizzata e rimuovere gli ostacoli all'investimento transfrontaliero. Si tratta, in particolare delle seguenti categorie di fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro:

- **fondi europei di *venture capital*** (fondi EuVEC, disciplinati dal [Regolamento \(UE\) n. 345/2013](#));
- **fondi europei per l'imprenditoria sociale** (fondi EuSEF, disciplinati dal [Regolamento \(UE\) n. 346/2013](#));
- **fondi europei di investimento a lungo termine** (fondi ELTIF, disciplinati dal [Regolamento \(UE\) n. 760/2015](#)).

Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa del Governo, con l'introduzione di tale nuova forma di OICR "alternativo" si intende offrire agli investitori, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio, **uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital***. In considerazione delle **dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività**, si prevede l'applicazione alla SIS di un **regime agevolato** rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

Con il termine inglese ***venture capital*** (il verbo "*to venture*" può essere tradotto con l'italiano "avventurarsi") si intende l'investimento in imprese che **potrebbero essere in futuro caratterizzate da crescita dimensionale e da utili significativi**. Poiché l'investimento viene effettuato prevalentemente sulle previsioni di crescita futura piuttosto che sui risultati economici presenti e attesi nel breve periodo, gli investimenti in *venture capital* sono associati ad un **grado di rischio elevato** e richiedono altrettanto elevate capacità di analisi delle evoluzioni del mercato nel suo complesso e di specifici settori di attività. L'acquisto delle azioni può avvenire in **diversi momenti della vita aziendale**: in fase di avvio (*seed*), nei primi anni di vita (*early-stage*) o per finanziare i primi sviluppi della produzione (*growth*). In molti casi all'acquisto delle azioni si associa un **intervento nell'emittente anche a livello operativo**, con l'apporto di competenze manageriali, tecniche e relazionali in grado di supportare la crescita della società. L'obiettivo sostanziale è

quello di **valorizzare il capitale sociale delle imprese in cui si è investito**, fino al momento in cui le potenzialità sulle quali ha scommesso il fondo di *venture capital* vengono riconosciute anche da altri investitori. In tal modo, il fondo può realizzare i guadagni della propria scommessa, vendendo le azioni a un prezzo sensibilmente maggiore rispetto a quello di acquisto (la cosiddetta "*exit*"), eventualmente attraverso una offerta pubblica (*initial public offering* - IPO) che porti l'impresa a essere negoziata su un mercato regolamentato oppure attraverso l'acquisto da parte di un'altra società. L'elevato grado di rischio di questi investimenti è connesso al fatto che solo alcune società (che sono state definite "unicorni") riusciranno a compiere questo percorso, mentre la maggior parte degli investimenti determineranno guadagni contenuti e perdite. Aumentando la platea delle imprese di cui si acquistano azioni, che costituiscono il portafoglio in cui sono investiti a fondi di *venture capital*, è possibile aumentare la probabilità di successo, pur nella sostanziale rischiosità associata a tale tipo di investimenti.

La SIS rientra tra i gestori di "fondi alternativi" ai sensi del TUF, che realizzano prevalentemente investimenti in società non negoziate su mercati. Si tratta di investimenti a lungo termine, con la possibilità di vendita delle quote a scadenze fisse: pertanto, la SIS è costituita in forma di **società di investimento per azioni a capitale fisso** ("Sicaf").

L'articolo in esame fissa le **condizioni** da rispettare affinché una società possa rientrare nel perimetro applicativo della SIS. In particolare:

- la società deve gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi deve essere **riservata agli investitori professionali**;
- il patrimonio **netto** della società **non deve eccedere i 25 milioni** di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro);
- l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare **l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati** di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività. Si tratta quindi di società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni;
- la società **non deve ricorrere alla leva finanziaria** (non deve quindi acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto).

La **direttiva AIFM prevede un regime agevolato** per i gestori di OICR alternativi (GEFIA) nel caso in cui i FIA cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro o di 500 milioni di euro per i GEFIA che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni.

La scelta compiuta a livello legislativo in sede di recepimento della direttiva è stata quella di prevedere l'obbligo di autorizzazione anche per i **GEFIA cosiddetti "sotto soglia"** e l'applicazione agli stessi del complesso di obblighi imposti dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, con la possibilità di prevedere, a livello di regolamentazione secondaria, la disapplicazione di alcune previsioni. Infatti, sulla base della delega contenuta **nell'articolo 35-undecies del TUF**, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

In sede di attuazione, la Banca d'Italia e la Consob hanno identificato **alcune specifiche** previsioni del citato regolamento delegato europeo e della normativa secondaria nazionale non applicabili ai gestori "sotto soglia".

L'articolo in esame inserisce nel citato articolo 35-undecies del TUF, che contiene le deroghe per i GEFIA italiani, i nuovi commi 2, 3 e 4.

Il nuovo comma 2 stabilisce che le SIS **non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis**). L'articolo 6 del TUF definisce, nell'ambito della disciplina degli intermediari (Parte II), **i poteri regolamentari delle autorità di vigilanza**. Si tratta sostanzialmente delle deleghe su cui si basa il *corpus* normativo secondario approvato da Banca d'Italia e Consob.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del TUF, infatti, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

[...]c) le regole applicabili agli OICR italiani aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'OICR e del calcolo del valore delle relative quote o azioni;

c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:

1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-*undecies*;

2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;

3) continuità dell'attività;

4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme;

5) gestione del rischio dell'impresa;

6) audit interno;

7) responsabilità dell'alta dirigenza;

8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF la Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

[...] 3-*bis*) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

[...] 4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi;

b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:

1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:

a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;

b) la percezione o la corresponsione di incentivi;

2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;

3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;

4) al trattamento dei reclami;

5) alle operazioni personali;

6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;

7) alla conservazione delle registrazioni;

8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del TUF, per l'esercizio della vigilanza sugli intermediari, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera *c-bis*), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera *b-bis*), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:

a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo;

b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

La **disapplicazione delle regole adottate sulla base delle deleghe** contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e *2-bis* del TUF viene presentata nella Relazione illustrativa del Governo nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, prevedendo un **regime semplificato** rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFMD per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie.

Alle SIS, in quanto riconducibili alla forma della **Sicaf** sono comunque **applicabili** le seguenti norme di rango primario contenute nel TUF:

- **le disposizioni generali e i poteri di vigilanza ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis;**
- la disciplina degli **esponenti aziendali e partecipanti al capitale**, con le deroghe previste dal **comma 3 dell'articolo 35-undecies come modificato dall'articolo in esame** (vedi *infra*);

- la riserva **di attività** a specifici soggetti, tra cui le Sicaf, autorizzati alla gestione collettiva del risparmio (articolo 32-*quater* del TUF);
- l'elencazione tassativa delle **attività esercitabili**: la gestione del patrimonio raccolto con l'offerta delle proprie azioni e dei relativi rischi, l'amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti (articolo 33 del TUF), nonché le attività connesse e strumentali alle precedenti;
- l'**autorizzazione alla costituzione da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob, ove ricorrano specifiche condizioni**. Con riferimento a tali condizioni, l'articolo in esame stabilisce delle **deroghe** contenute nel **nuovo comma 3 dell'articolo 35-undecies**. In particolare, ai fini dell'autorizzazione, i titolari delle partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota almeno pari al 10 per cento, **debbono soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all'articolo 14 (lettera a) del comma 2) del TUF**, mentre sono esclusi i **criteri di competenza e i criteri di correttezza** (lettere *b*) e *c*) del comma 2. Inoltre, la denominazione sociale, che deve risultare da tutti documenti della società, specifica che si tratta di una tipologia speciale di Sicaf: **la società di investimento "semplice" per azioni a capitale fisso**;
- l'iscrizione al relativo **albo** tenuto dall'a Banca d'Italia (35-*ter* del TUF);
- le **deroghe alla disciplina civilistica** e il **divieto all'emissione di obbligazioni** (articolo 35-*quinquies* del TUF);
- le **regole di comportamento**: diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato; riduzione al minimo del rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, equo trattamento degli OICR gestiti; salvaguardia dei diritti e parità di trattamento dei partecipanti agli OICR; esercizio dei diritti di voto per gli strumenti finanziari detenuti nell'interesse dei partecipanti (articolo 32-*decies* del TUF);
- le deroghe per i gestori "sotto soglia", come modificate dall'articolo in esame (35-*undecies*);
- le regole sulla **commercializzazione di FIA riservati** (articolo 43 del TUF), che prevedono la **notifica alla Consob** dell'intenzione di avviare l'offerta, alla quale la stessa autorità dà riscontro (**nulla osta**) entro 20 giorni, d'intesa con la Banca d'Italia. Sono previste regole specifiche per la commercializzazione a investitori professionali (comma 8 dell'articolo 43).

Il **nuovo comma 2 dell'articolo 35-undecies del TUF** prevede allo stesso tempo che le SIS debbano **adottare un sistema di governo e**

controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, debbano stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Nell'ottica di semplificare il regime applicabile, il nuovo comma 3 dell'articolo 35-*undecies* del TUF prevede inoltre le **deroghe già esposte alla disciplina dell'autorizzazione e alla indicazione della denominazione sociale sui propri documenti.**

Infine, il nuovo comma 4 dell'articolo 35-*undecies* chiarisce che è **possibile procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro.**

Articolo 28
*(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali
e dei contratti d'area)*

L'**articolo 28** reca, in primo luogo, una semplificazione di natura documentale ai fini della **definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area**, prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a **dichiarazioni sostitutive** per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini, viene accertata la **decadenza dai benefici**, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute (comma 1).

E' previsto un sistema di **controlli e ispezioni** sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la **revoca del contributo** erogato e l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (comma 2).

Le **risorse residue dei patti territoriali**, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. (comma 3).

Nel dettaglio, il **comma 1, primo periodo**, introduce una **semplificazione di natura documentale** ai fini della **definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area**, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge n. 662 del 1996.

Si prevede, infatti, che le imprese beneficiarie attestino, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, tramite **dichiarazioni sostitutive** di certificazioni e di atto di notorietà, come disciplinate dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445.

Il **secondo periodo** demanda ad un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame l'individuazione dei contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni.

Come precisato nella relazione illustrativa, l'articolo in esame introduce modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle

iniziative agevolate nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662/1996, più volte oggetto di interventi del CIPE e del Legislatore.

Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un'intensa attività di gestione con circa n. 1.300 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari n. 12.000 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, risiedono in particolare nella complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti nonché nella progressiva rarefazione dell'operatività di taluni Soggetti responsabili e Responsabili unici.

Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti.

Sempre secondo la relazione illustrativa, la proposta normativa in argomento, anche alla luce della progressiva esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità d'erogazione delle agevolazioni riducendone i tempi, prevedendo altresì procedure semplificate per accertare la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa.

Il testo della disposizione richiama l'articolo 2, comma 203, della legge n. 662/1996, per le definizioni normative di patto territoriale e contratto d'area.

Il **patto territoriale** è l'accordo tra i soggetti sottoscrittori per l'attuazione di un programma di iniziative mirate alla promozione dello sviluppo locale, in ambito regionale, nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo (iniziative imprenditoriali) ed in quello dell'apparato infrastrutturale (interventi infrastrutturali), tra loro integrati (*cf.* art. 2, comma 203, lett. *d*)).

Il **contratto d'area** costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi e turismo (*cf.* art. 2, comma 203, lett. *f*)).

Si fa peraltro presente che l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (conv. in legge n. 134/2012), nell'istituire il Fondo per la crescita sostenibile, ha contestualmente disposto, al comma 7, l'**abrogazione** di numerose disposizioni e, per quanto d'interesse, anche quella **relativa ai contratti d'area: la lettera f** dell'articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662/1996.

Il successivo comma 11 ha poi disposto che i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni abrogate e dalle norme di semplificazione recate dal decreto-legge medesimo.

Il comma 1, **terzo periodo**, precisa che l'erogazione degli importi spettanti è **autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti** del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011).

Il richiamato **articolo 40, comma 9-ter, del D.L. 214/2011**, ha previsto che il termine per la realizzazione delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (31 dicembre 2008), fosse prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultassero realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse fossero completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del comma, l'agevolazione è stata rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario. Il Ministero dello sviluppo economico è stato obbligato a presentare una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda, inoltre, che l'**articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)**, dispone che le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

Il comma 1, **quarto periodo**, precisa che sono **fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della normativa previgente, fino alla data di emanazione della predetta "direttiva"** del Ministro dello sviluppo economico.

Appare opportuno precisare se la disposizione intenda riferirsi al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al secondo periodo, piuttosto che ad una direttiva.

Il comma 1 prevede infine, al **quarto periodo**, che per l'insieme delle imprese che **non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate**,

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare, il Ministero dello sviluppo economico accerta la **decadenza** dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, effettua **controlli e ispezioni**, anche a campione, **sugli interventi agevolati** volti a verificare l'**attuazione** degli interventi medesimi nonché la **veridicità delle dichiarazioni sostitutive**.

Il Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale.

Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel **limite massimo di 500.000 euro**, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali.

Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria**, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Per l'irrogazione della sanzione si richiama la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 prevede che, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge, **il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza**, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.

La disposizione disciplina altresì poteri, in particolare di accesso ad atti e documenti, dei quali il Nucleo Speciale dispone nell'esecuzione di analisi, ispezioni e controlli.

Il **comma 3** dispone che, fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, **le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale**, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.

Il **comma 4** prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 29
(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start
e Digital Transformation)

L'**articolo 29** reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Il **comma 1** novella gli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) e 4 del D.Lgs. 185/2000. Vi introduce altresì un nuovo articolo 4-ter.

In particolare:

- innalza da 8 a **10 anni** la durata massima dei **mutui agevolati per gli investimenti** concedibili, a un **tasso pari a zero**, ai soggetti ammessi alle agevolazioni per la **nuova imprenditorialità** nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi (titolo I, capo 0I, d.lgs. 185/2000). Inoltre introduce la previsione per cui, nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014. La legislazione vigente prevede in generale che tali mutui sono di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile (novella all'articolo 2, comma 1);
- prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite da non più di **60 mesi** (invece dei 12 attualmente previsti) alla data di presentazione della domanda di agevolazione (novella all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- espunge il riferimento alle esclusioni e ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dalle relative disposizioni modificative nell'ambito della previsione per cui possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Introduce inoltre la norma per cui l'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione

della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento (novella all'articolo 4);

- introduce la previsione per cui le agevolazioni di cui al titolo I, Capo 0I, D.Lgs. 185/2000, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. (nuovo articolo 4-ter).

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la ridefinizione della **disciplina di attuazione** della misura di cui al Capo 0I del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di **tutoraggio** e la copertura dei **costi iniziali di gestione**, per una percentuale comunque non superiore al **20 per cento del totale delle spese ammissibili**. Ciò al fine di garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento.

Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si veda la pagina dedicata alle [Misure per l'autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero](#) sul sito del MISE.

Il **comma 3** prevede che al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla **revisione della disciplina attuativa** degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le [aree di crisi industriale](#) agevolati ai sensi della L. 181/1989, e all'intervento in favore delle [start-up innovative](#) di cui al [DM 24 settembre 2014](#). Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.

Il **comma 4** prevede che la suddetta revisione è improntata alla **semplificazione e accelerazione** delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'**incremento dell'efficacia** degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al

contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

Il **comma 5**, al fine di favorire la **trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di **agevolazioni finanziarie** nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014.

Il **comma 6** prevede che le suddette agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano **Impresa 4.0** (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
- b) presentare un importo di spesa almeno pari a **200 mila euro**.

Ai sensi del **comma 7**, per l'accesso alle predette agevolazioni, le imprese

devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritte e risultare attive nel **Registro delle imprese**;
- b) operare in via prevalente/primaria nel settore **manifatturiero** e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a **euro 500 mila**;
- d) aver approvato e depositato almeno **due bilanci**;
- e) non essere sottoposto a **procedura concorsuale** e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi da 5 a 7, il **comma 8** autorizza la spesa di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di **contributi a fondo perduto** e destina 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del **Fondo per la crescita sostenibile** di cui all'articolo 23 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) per la concessione di **finanziamenti agevolati**.

Il **comma 9** prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per il 2019, a 10,5 milioni di euro per il 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 30

(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

L'**articolo 30** prevede l'assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul **Fondo Sviluppo e Coesione**, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di **efficientamento energetico** e di **sviluppo territoriale sostenibile**, nel limite massimo di **500 milioni di euro** per l'**anno 2019** e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il **31 ottobre 2019**, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la **realizzazione** finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un **sistema di monitoraggio**. Quanto al **procedimento di erogazione del contributo**, esso viene disposto: per il **50 per cento**, previa **richiesta** da parte del **MISE** sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante **50 per cento**, su **autorizzazione** del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell'importo concesso dal MISE nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **controlli a campione** sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale.

In particolare, il **comma 1** demanda a un **decreto del Ministero dello sviluppo economico**, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'**assegnazione di contributi** in favore dei comuni, nel limite massimo di **500 milioni di euro** per l'**anno 2019** e sulla base dei criteri individuati nel successivo comma 2, a valere sul **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a

investimenti nel campo dell'**efficientamento energetico** e dello **sviluppo territoriale sostenibile**.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la norma, finalizzata a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile, si pone in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (la Strategia Energetica Nazionale - SEN e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di energia e di accelerare l'evoluzione verso gli **edifici a energia quasi zero**.

Il **comma 2** individua i criteri e i parametri per la quantificazione del contributo, in particolare prevedendo che esso sia attribuito a ciascun comune sulla base della **popolazione residente** alla data del **1° gennaio 2018**, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Più in dettaglio, la norma assegna:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a **5.000** abitanti, un contributo pari a **50.000** euro;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra **5.001** e **10.000** abitanti, un contributo pari a **70.000** euro;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra **10.001** e **20.000** abitanti, un contributo pari a **90.000** euro;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra **20.001** e **50.000** abitanti, un contributo pari a **130.000** euro;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra **50.001** e **100.000** abitanti, un contributo pari a **170.000** euro;
- f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra **100.001** e **250.000** abitanti, un contributo pari a **210.000** euro;
- g) ai comuni con popolazione superiore a **250.000** abitanti, un contributo pari a **250.000** euro.

Il **comma 3** specifica in dettaglio le misure alle quali i **contributi** di cui al comma 1 sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di:

- a) **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di **mobilità sostenibile**, nonché interventi per l'**adeguamento** e la **messa in sicurezza** di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'**abbattimento delle barriere architettoniche**.

Si fa notare che la disciplina dettata dall'articolo in esame appare analoga, per le modalità di riparto (in base alla popolazione comunale) e per una parte delle finalità perseguite (messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale) a quella prevista dai commi 107 e seguenti della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

I commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l'eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell'esecuzione delle opere pubbliche.

In particolare, il comma 107 ha previsto l'assegnazione dei seguenti contributi ai comuni, in ragione della popolazione residente:

- 40.000 euro, per ogni comune con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
- 50.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;
- 70.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 100.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

In attuazione del comma in esame è stato emanato il [D.M. Interno 10 gennaio 2019](#) che ha provveduto all'attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli [allegati al decreto](#) medesimo.

Ulteriori risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni, sono state dettate, sempre dalla legge di bilancio 2019, con i commi 134-148. Tali commi, per le finalità indicate, hanno previsto due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – finalizzati all'assegnazione ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, di contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Tali programmi rappresentano, nella sostanza, il prolungamento fino al 2033 di quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 850 milioni di euro per il triennio considerato.

Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

Il **comma 4** specifica il perimetro all'interno del quale i comuni beneficiari dei contributi possono finanziare una o più opere pubbliche ai

sensi del comma 3. In particolare, tali opere, ai fini del suddetto finanziamento:

- a) **non** devono aver già **ottenuto un finanziamento** a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) devono essere **aggiuntive** rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il **termine** entro il quale i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 3 è individuato dal **comma 5**, il quale prevede che i comuni siano tenuti a **iniziare l'esecuzione** dei lavori entro il **31 ottobre 2019**.

Il **mancato rispetto** di tale termine da parte del comune determina, ai sensi del successivo **comma 9**, la **decadenza automatica** dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il **comma 6** individua il **soggetto erogatore** del contributo, che è corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su **richiesta** del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 7** regola il **procedimento di erogazione del contributo**, che viene disposto:

- per il **50 per cento**, previa **richiesta** da parte del **MISE** sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5 (31 ottobre 2019);
- per il saldo del restante **50 per cento**, su **autorizzazione** del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 11 (v. *infra*) dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. La norma specifica che l'ammontare del restante 50 per cento del contributo è determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2 (su cui v. *infra*).

Il **comma 8** prevede che i contributi per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano siano erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Ai sensi del **comma 10**, il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione

“Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione “Opere pubbliche”.

Il D.Lgs. 33/2013 prevede che nella *home page* dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9). La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla legge (Tabella 1). Nella sottosezione «Opere pubbliche» le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (art. 38).

L'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dispone che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni ... devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Sul punto, si rinvia, inoltre, alla descrizione delle norme dettate in tema di trasparenza nelle erogazioni pubbliche dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. n. 124/2017 (*cf.* scheda relativa all'articolo 35 del provvedimento in esame).

Il **comma 11** dispone che i comuni beneficiari monitorino la **realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche** attraverso il **sistema di monitoraggio** di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”.

Il comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014 prevede che ai fini della **verifica dello stato di avanzamento** della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al **sistema di monitoraggio unitario** di cui all'[articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

Il **comma 12**, considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, esonera dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi

straordinari di cui all'articolo 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 (pubblicazione dell'importo concesso dal MISE nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale).

Ai sensi dell'articolo 158 del TUEL, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. L'inosservanza del termine di 60 giorni sopra citato, che ha carattere perentorio, comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Il **comma 13** pone in capo al MISE l'effettuazione di controlli ulteriori rispetto ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni. In particolare, si prevede che il MISE, anche avvalendosi di società *in house*, effettui, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **controlli a campione** sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.

Il **comma 14** dispone che agli oneri relativi alle **attività istruttorie e di controllo** derivanti dal presente articolo si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000.

Di seguito si riporta la tabella di riparto dei contributi, commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia	Enti	Importo	Totale
> 250.000	12	250.000	3.000.000
100.001-250.000	33	210.000	6.930.000
50.001-100.000	100	170.000	17.000.000
20.001-50.000	379	130.000	49.270.000
10.001-20.000	707	90.000	63.630.000
5.001-10.000	1.183	70.000	82.810.000
2.001-5.000	2.050	50.000	275.600.000
< 2.000	3.462		
	7.926		498.240.000

• **Il quadro normativo nazionale ed europeo sulla programmazione in materia di efficienza energetica**

Il [D.Lgs. n. 102/2014](#), attuativo della Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE, reca gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si prefigge di raggiungere al 2020 e i relativi obblighi di programmazione e resocontazione alle Istituzioni europee circa i risparmi conseguiti dal nostro Paese in termini di efficienza energetica.

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo fissa come obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto stesso, la riduzione dei consumi di energia primaria, entro l'anno 2020, di 20 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) di energia finale primaria, conteggiati a partire dal 2010, con una riduzione dei predetti consumi del 24% rispetto allo scenario inerziale. Al 2020, il consumo programmato in termini energia primaria è dunque di 158 Mtep e di 124 Mtep in energia finale.

Gli obiettivi fissati dall'[articolo 3 del D.Lgs. n. 102/2014](#) trovano riproposizione nei Documenti programmatori, quali il [Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE](#).

Il medesimo [D.Lgs. n. 102/2014](#), all'articolo 7, individua poi i meccanismi per il raggiungimento dell'obiettivo minimo obbligatorio di risparmio energetico, in ossequio a quanto previsto dalla [Direttiva 2012/27/UE \(articolo 7\)](#). Tale obiettivo consiste in un risparmio di 25,5 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020.

A garanzia del raggiungimento dei predetti obiettivi, il [D.Lgs. n. 102/2014](#) dispone, a partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, l'approvazione del [Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE](#) da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, e la sua trasmissione alla Commissione europea

Il PAEE comprende: le misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica; i risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica al 2020 (riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010); le stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020); un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

Il medesimo Decreto prevede, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, e la trasmissione alla Commissione UE, di una [Relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica](#). L'ultima relazione disponibile è quella inviata nel 2018.

Infine, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, è tenuto ad approvare e trasmettere alla Commissione, una [Relazione annuale sulla cogenerazione in Italia](#). L'ultima relazione disponibile è quella inviata nel 2018.

Posti gli obiettivi 2020 di risparmio ed efficientamento energetico, legislativamente prefissati dal D.Lgs. n. 102/2014, la [nuova Strategia energetica nazionale \(SEN 2017\)](#), documento programmatico in materia energetica adottato dal Governo ([D.M. 10 novembre 2017](#)), in coerenza con la [Road Map europea](#), ha prefissato ulteriori obiettivi al 2030. Il *target* previsto al 2030 è un risparmio di 10 Mtep con una riduzione dei consumi di energia finali da tendenziali 118 Mtep (al 2030) a 108 Mtep (al 2030).

La nuova SEN prevede, inoltre, un'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energetico, a partire dall'uso del carbone nell'elettrico per intervenire gradualmente su tutto il processo energetico, per conseguire rilevanti vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei. La SEN 2017 si prefigge obiettivi congruenti, sul piano sistematico, con le indicazioni programmatiche contenute nel pacchetto di misure legislative [Clean Energy for All Europeans](#) (*cd. Winter package*), presentato a fine 2016 dalla Commissione Europea, e poi approvato in via definitiva a fine 2018. Il pacchetto è composto dai seguenti atti legislativi:

[Regolamento UE n. 2018/1999](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (recentemente pubblicato in GUCE 21 dicembre 2018) sulla **governance dell'Unione dell'energia**;

[Direttiva UE 2018/2002 \(cd. Direttiva EED\)](#) sull'**efficienza energetica** che modifica la [Direttiva 2012/27/UE](#);

[Direttiva UE 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili**;

[Direttiva \(UE\) 2018/844](#) che modifica la [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (*Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive*).

Il [Regolamento UE n. 2018/1999](#) delinea le seguenti **cinque "dimensioni"**-assi fondamentali dell'Unione dell'energia: sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; **efficienza energetica**; decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività e, a tal fine, delinea istituti e procedure **volte a conseguire gli obiettivi** dell'Unione fissati per il **2030 in materia di energia e di clima**.

Per quanto riguarda in particolare l'**efficienza energetica**, la [nuova Direttiva 2018/2002/UE](#), che modifica la [Direttiva 2012/27/UE](#), pone come obiettivo prioritario dell'**Unione** un miglioramento dell'efficienza energetica del 32,5% al 2030 rispetto allo scenario inerziale (articolo 1). Tale miglioramento è espresso in termini di consumo di energia primaria e/o finale. Pertanto, l'obiettivo del 32,5 % si traduce, secondo la Direttiva (cfr. considerando n. 6) in un livello massimo di consumo nell'Unione al 2030 pari a 1.273 Mtep di energia primaria e a 956 Mtep di energia finale. Dunque, gli Stati membri devono stabilire il proprio contributo tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve

superare 1.273 Mtep di energia primaria e/o 956 Mtep di energia finale (cfr. articolo 7 della Direttiva).

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del *Clean energy package* per il 2030, gli Stati membri **devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019** e successivamente ogni dieci anni, un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il primo Piano copre appunto il periodo 2021-2030. Il **Piano deve comprendere una serie di contenuti**, tra essi la **descrizione degli obiettivi**, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

In data 8 gennaio 2019, è stata inviata alla Commissione europea la [proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030](#). Nelle tabelle seguenti – tratte dalla Proposta di PNIEC - sono illustrati i principali obiettivi del PNIEC al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017. Inoltre, si segnala che nel Disegno di Legge di delegazione europea 2018, in corso di esame al Senato ([A.S. 944](#)), è prevista, all'art. 21, la delega al Governo per il recepimento della [Direttiva \(UE\) 2018/844](#) che modifica la [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-*Energy Performance of Buildings Directive*).

In particolare con riferimento a tale direttiva, si segnala che essa si pone come obiettivo generale quello di **promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici**, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990) e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. L'Unione si è altresì impegnata a elaborare un **sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050** e al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione.

Si espongono di seguito alcune delle novità introdotte dalla Direttiva in questione. L'**articolo 1** della direttiva introduce nella Direttiva 2010/31/CE un nuovo articolo *2-bis* che disciplina la **strategia di ristrutturazione a lungo termine**. La **finalità** della Strategia è **ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050**, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Le azioni che devono essere comprese nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine comprendono, in base alla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, ottenibili per fasi. La nuova Direttiva integra tale disposto, stabilendo, tra l'altro, che all'interno delle Strategie nazionali possa essere contemplata **l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici**.

Il nuovo articolo 2-*bis* impone altresì agli Stati membri di facilitare l'accesso a **meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni**, tra i quali l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "*one-stop-shop*".

L'articolo 1 della Direttiva interviene anche sulla disciplina, contenuta nell'articolo 6 della Direttiva 2010/31/UE, sui requisiti minimi di prestazione energetica degli **edifici di nuova costruzione**, introducendovi la previsione che gli Stati membri debbono altresì garantire che, **prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili**. I sistemi alternativi ad alta efficienza vengono ora genericamente richiamati e non recano più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.

Parimenti, per quanto concerne gli **edifici oggetto di ristrutturazione importante**, l'articolo 1 della Direttiva, attraverso una novella all'articolo 7 della Direttiva 2010/31/UE, prescrive che gli Stati membri incoraggino **sistemi alternativi ad alta efficienza**, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e **prendano in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica**.

La Direttiva, tra l'altro, ha altresì modificato l'Allegato I della Direttiva del 2010/31/UE sui criteri e la metodologia di calcolo della prestazione energetica di un edificio. Essa è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per **tutte le seguenti attività: riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione, illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia**. Nel testo originario si faceva riferimento al solo riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento).

• **Le detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica - l'ecobonus**

Il [Decreto legge n. 63/2013](#) ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici**.

Sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, l'articolo 5 del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 l'articolo 4-*bis* (edifici ad energia quasi zero) il quale prevede che:

- a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero;

- dal 1° gennaio 2021 la disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Tale norma ha altresì introdotto la previsione della definizione - con decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2014 - del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero da trasmettersi alla Commissione europea. Il Piano d'azione comprende, tra l'altro: le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese quelle sulle misure nazionali per l'uso delle fonti rinnovabili; l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici, di casi specifici per i quali non si applica l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione di essere ad energia quasi zero; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.

Il Decreto interministeriale 19 giugno 2017 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero».

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla [Legge n.147/2013](#) (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 ([articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014](#)) e dalla legge di stabilità per il 2016 ([articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015](#)), con la **Legge di bilancio 2017** ([legge n. 232/2016](#)), con la legge di bilancio per il 2018 ([legge n. 205/2017](#)) e, infine, con la **legge di bilancio 2019** (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 67, lettere a)b)).

In particolare, tale legge proroga al 2019 la detrazione per interventi di efficienza energetica, nonché le **detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia**¹⁰.

¹⁰ Per ulteriori informazioni si rinvia al *dossier* predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "[Il Fisco nella legge di Bilancio 2019](#)" e al Dossier dell'Agenzia delle entrate "[Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali](#)" di marzo 2019.